

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	27
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	38
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	40
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	41
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	50
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	<i>Pag.</i>	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	81
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	83

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
AVVERTENZA	11

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 febbraio 2024.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV, n. 2). Tale domanda – inviata dal GUP del

Tribunale di Firenze – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e Lotti (procedimento n. 1227/22 RG NR – 777/22 RGGIP). Fa presente che, invece, l'on. Bonifazi non è indagato.

Rammenta inoltre che, come concordato nella precedente riunione del 28 febbraio scorso, la seduta di oggi sarà dedicata alla formulazione della sua proposta alla Giunta. Informa quindi i colleghi che, nella seduta di ieri, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha approvato la proposta del relatore, sen. Durnwalder, di rigettare la corrispondente richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del sen. Renzi, inviata dal medesimo GUP presso il Tribunale di Firenze.

1. Prima di illustrare il contenuto della sua proposta, gli sembra opportuno riepilogare brevemente le tappe più significative che la Giunta ha percorso prima di pervenire alla fase conclusiva del procedimento in esame. A tal fine, ricorda in particolare che:

a) nella seduta del 14 dicembre 2023, ha esposto l'oggetto della richiesta di au-

torizzazione al sequestro proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze nonché i più significativi principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prassi parlamentare in materia di autorizzazioni *ad acta* previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. All'esito di tale seduta, i Gruppi presenti hanno convenuto all'unanimità di invitare l'Autorità giudiziaria procedente a integrare la documentazione trasmessa inviando alla Camera anche la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli onn. Boschi e Lotti nonché la richiesta di sequestro probatorio della corrispondenza di tali parlamentari formulate dalla Procura di Firenze;

b) nella seduta del 18 gennaio 2024, ha sintetizzato i contenuti delle predette richieste di rinvio a giudizio e di sequestro di corrispondenza, trasmesse alla Camera il 4 gennaio. All'esito di tale seduta, tutti i Gruppi presenti hanno convenuto sull'opportunità di acquisire anche le sentenze che la Corte di cassazione ha adottato, tra il 2020 e il 2022, in relazione ai sequestri probatori disposti dalla Procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione *Open*; si tratta, infatti, di decisioni che hanno consentito di comprendere più a fondo le questioni giuridiche sottese al caso che stiamo esaminando. Tali sentenze – e in particolare la n. 12094, la n. 28796, la n. 30225 e la n. 34265 del 2020; nonché le sentenze n. 29409 del 2021 e n. 11835 del 2022 – sono state trasmesse a tutti i membri della Giunta;

c) nella seduta del 7 febbraio 2024, la Giunta ha ascoltato l'on. Bonifazi ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento. Nella stessa seduta egli ha altresì sintetizzato i contenuti delle note scritte inviate dagli onn. Boschi e Lotti il precedente 5 febbraio, che sono state peraltro messe a disposizione dei componenti della Giunta;

d) nelle sedute del 20 e del 28 febbraio 2024, la Giunta si è confrontata su quelle che sono state individuate come le principali questioni sottese alla richiesta di autorizzazione in esame.

2. Ciò premesso – e alla luce del dibattito sinora svoltosi – propone alla Giunta di negare al GUP presso il Tribunale di Firenze l'autorizzazione a sequestrare la corrispondenza dei deputati Bonifazi, Boschi e Lotti, così come indicata nel prospetto trasmesso alla Camera il 23 novembre 2023.

I motivi che lo inducono a formulare tale proposta di diniego sono essenzialmente tre e consistono nel fatto che la predetta richiesta di autorizzazione al sequestro:

a) è stata trasmessa alla Camera solo dopo l'effettiva acquisizione della corrispondenza dei parlamentari, che è già avvenuta durante le indagini preliminari, in violazione di quanto stabilisce l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 (v. punto 3);

b) presenta chiari indizi di *fumus persecutionis* nei confronti dei deputati interessati (v. punto 4);

c) non è ispirata all'esigenza del « sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare », che la giurisprudenza costituzionale richiede con riferimento alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione (v. punto 5).

Nei paragrafi che seguono va a illustrare, per ciascuno dei predetti motivi, gli argomenti che militano a sostegno delle conclusioni indicate.

3. Con riferimento al primo motivo anticipato al punto 2, gli sembra innanzitutto opportuno ricordare – in via preliminare e generale – che, secondo quanto afferma la Corte costituzionale (sentenza n. 390 del 2007), l'autorizzazione *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione « postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare [da parte delle Camere competenti], a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica,

infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento ». Infatti – prosegue la Corte costituzionale – « l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione ». Analogamente, in un'altra decisione (la n. 188 del 2010), la Consulta ha affermato che, in sede di esame della richiesta di autorizzazione proveniente dall'Autorità giudiziaria, le Camere sono chiamate a valutare la sussistenza dei « requisiti di legalità costituzionale » della richiesta medesima.

Con specifico riguardo al sequestro di corrispondenza dei parlamentari (che è il caso che pacificamente ricorre nella fattispecie), la Consulta ha indicato con estrema chiarezza – nella sentenza n. 170 del 2023 – quali debbano essere le condizioni e i requisiti procedurali che l'Autorità giudiziaria deve rispettare affinché la richiesta di autorizzazione possa essere considerata legittima sotto il profilo costituzionale. In particolare, la Corte ha innanzitutto sottolineato che l'autorizzazione al sequestro (ove appunto riguardi la corrispondenza di parlamentari) è regolata esclusivamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ma non anche – neppure in via di estensione analogica – dall'articolo 6 della medesima legge. Da ciò consegue – chiarisce ancora la Consulta – che l'Autorità giudiziaria sia tenuta a chiedere tale autorizzazione alla Camera competente solo prima di eseguire il sequestro, non essendo prevista né dalla legge né dalla Costituzione la possibilità di un'autorizzazione successiva, che è invece riconosciuta dal citato articolo 6 della legge 140 del 2003 esclusivamente con riguardo alle cosiddette intercettazioni casuali delle comunicazioni dei parlamentari.

Del resto, il menzionato articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nel disciplinare il sequestro di corrispondenza nei confronti dei membri del Parlamento, stabilisce che l'autorizzazione debba essere richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento « da eseguire » e che « in attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa ».

La Consulta ha poi precisato che – ove si tratti di « contenitori » di dati informatici appartenenti a terzi (telefoni cellulari, computer o di altri dispositivi) nella cui memoria siano conservati messaggi inviati in via telematica a un parlamentare o da lui provenienti – gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre, in confronto al terzo non parlamentare, il sequestro di tali « contenitori ». Tuttavia – sottolinea la medesima Corte – « nel momento in cui riscontrano la presenza in essi di messaggi intercorsi con un parlamentare, [i medesimi organi inquirenti] debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro ». Sempre secondo la Consulta, « l'autorizzazione va chiesta a prescindere da ogni valutazione circa la natura "mirata" od "occasionale" dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l'apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi ». Infatti, « la distinzione tra captazioni "indirette" e captazioni "occasionalmente" – con limitazione alle prime dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 390 del 2007; in senso conforme, sentenze n. 157 del 2023, n. 38 del 2019, n. 114 e n. 113 del 2010) – non è riferibile alla fattispecie di sequestro di corrispondenza riguardante i parlamentari. A differenza delle intercettazioni – le quali consistono in una attività, prolungata nel tempo, di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l'atto investigativo è disposto – il sequestro è finalizzato all'acquisizione *in actu* di messaggi comunicativi già avvenuti. Una

volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene quindi in ogni caso operante la garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione ».

Nel caso all'esame della Giunta, la declinazione delle regole enunciate dal Giudice delle leggi induce a ritenere che la richiesta di autorizzazione inviata dal GUP presso il Tribunale di Firenze si ponga al di fuori del quadro costituzionale che disciplina il sequestro di corrispondenza dei parlamentari e segnatamente dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Infatti, nella richiesta pervenuta alla Camera il 23 novembre 2023, il medesimo GUP afferma espressamente che la corrispondenza degli onn. Bonifazi, Boschi e Lotti – oggetto della istanza di autorizzazione – è già stata estratta dai dispositivi elettronici sequestrati ai terzi. Dai prospetti allegati alla stessa domanda e dall'ulteriore documentazione inviata alla Giunta il 4 gennaio 2024, si evince poi chiaramente che le altre comunicazioni intercorse via *e-mail* tra i predetti parlamentari, di cui si chiede il sequestro, sono state già acquisite in forma cartacea nel corso delle perquisizioni riguardanti altri imputati nel medesimo procedimento penale. Inoltre – come emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio che indica, tra le fonti di prova, anche le acquisizioni documentali conseguenti alle attività di perquisizione e sequestro, e come d'altra parte risulta dalle note scritte inviate dagli onn. Boschi e Lotti nonché dall'audizione dell'on. Bonifazi – la corrispondenza dei parlamentari in questione è già stata trasmessa dai pubblici ministeri al GUP unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio e fa tuttora parte del fascicolo dell'udienza preliminare.

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto ancora una volta conto dei principi contenuti nella fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, appare chiaro che il GUP presso il Tribunale di Firenze chiede – sì – di essere autorizzato a disporre il sequestro probatorio di corrispondenza di parlamentari, ma che tale sequestro è già stato eseguito

nel corso delle indagini preliminari. In realtà, quindi, il medesimo GUP chiede nella sostanza – a sequestro avvenuto – di essere autorizzato ad utilizzare processualmente la corrispondenza già acquisita all'esito di precedenti atti investigativi; in definitiva, cioè, egli chiede una sorta di « autorizzazione in sanatoria ». Ciò, però, contrasta con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 170 del 2023 più volte richiamata, ha stabilito che « *l'autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi in una autorizzazione ex post ai fini dell'utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito: autorizzazione che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede solo in rapporto alle intercettazioni e all'acquisizione di tabulati telefonici e non pure al sequestro di corrispondenza* ».

Al riguardo, si tenga peraltro presente che, ad avviso della Corte costituzionale, la necessità dell'autorizzazione preventiva al sequestro di corrispondenza « *non prefigura un privilegio del singolo parlamentare in quanto tale (...) ma una prerogativa strumentale [...] alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, volendosi impedire che intercettazioni e sequestri di corrispondenza possano essere "indebitamente finalizzati ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività" (sentenza n. 390 del 2007; in senso analogo, sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, ordinanza n. 129 del 2020). (...) Condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare, infatti, anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario* ».

4. Con riferimento al secondo motivo anticipato al punto 2, ritiene che la richiesta dell'Autorità giudiziaria di Firenze sia caratterizzata dalla presenza del *fumus persecutionis* in senso oggettivo. Secondo la prassi parlamentare, tale *fumus* ricorre ove emergano « *oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza del-*

l'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari» (così il DOC. IV, n. 6-A della XVII legislatura; nello stesso senso si veda, per la Camera: DOC. IV, n. 4-A della XVIII legislatura; per il Senato, v. DOC. IV, n. 14-A della XVII legislatura; DOC. IV, n. 13-A della XVII legislatura; DOC. IV, n. 9-A della XVII legislatura. Si vedano, inoltre le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007, n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013).

Le ragioni che depongono a favore di tale conclusione si rinvencono essenzialmente dall'analisi delle menzionate sentenze della Corte di cassazione (n. 28796, n. 30225 e n. 34265 del 2020; n. 29409 del 2021 e n. 11835 del 2022) e consistono nel fatto che:

1) in tre sentenze pronunciate una di seguito all'altra, la medesima Corte di legittimità ha ritenuto insussistente il *fumus* del reato di illecito finanziamento ai partiti, che è alla base dell'indagine penale in corso (v. par. 4.1.);

2) nelle stesse sentenze i giudici della Cassazione hanno annullato analoghi decreti di sequestro probatorio (per manifesta sproporzione e perché caratterizzati da finalità meramente esplorative), che erano stati disposti dalla Procura di Firenze (e peraltro confermati dal Tribunale del riesame) nell'ambito della stessa inchiesta da cui trae origine la richiesta di sequestro in parola (v. par. 4.2.).

4.1. Il primo indice sintomatico del *fumus persecutionis* consiste dunque nel fatto che la Corte di cassazione ha escluso per ben tre volte di seguito (v. sentenze 28796 del 2020; n. 29409 del 2021 e n. 11835 del 2022) la sussistenza del *fumus* del reato di illecito finanziamento ai partiti (articolo 7 della legge n. 195 del 1974 e articolo 4 della legge n. 659 del 1981) nell'ambito della stessa inchiesta da cui trae origine la richiesta al sequestro di cui la Giunta si sta occupando. Ciò, essenzialmente per i due motivi che espone di seguito.

a) *Non dimostrata natura di articolazione politico-organizzativa di partito della Fondazione Open.*

Nelle sentenze appena citate la Cassazione ha affermato innanzitutto che l'Autorità giudiziaria (Procura e Tribunale del riesame di Firenze) non avrebbe adeguatamente provato quello che è un pilastro fondamentale dell'accusa e cioè che la Fondazione *Open* fosse una articolazione politico-organizzativa di partito, come tale rilevante ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7 della legge n. 195 del 1974. La Corte ha sottolineato, in particolare, che la magistratura inquirente non avrebbe dato adeguata dimostrazione del fatto – ritenuto essenziale ai fini della configurabilità del reato di illecito finanziamento – che la Fondazione *Open* fosse uno « *strumento nelle mani del partito o di suoi esponenti* » e che vi fosse una « *simbiosi operativa* » tra i due enti. Ciò, in quanto non sarebbe stata tenuta in sufficiente considerazione una cospicua attività della Fondazione di promozione di iniziative culturali e politiche, autonoma e distinta da quella del partito.

Chiamata per la terza volta a stabilire se il Tribunale del riesame di Firenze si fosse attenuto ai principi stabiliti nelle due precedenti sentenze di annullamento con rinvio (n. 28796 del 2020 e n. 29409 del 2021), la Corte di cassazione ha definitivamente annullato – senza rinvio – i decreti di sequestro disposti dalla Procura. Nella menzionata pronuncia n. 11835 del 2022 la Corte ha di nuovo censurato l'operato del Tribunale del riesame di Firenze sottolineando che tale Ufficio giudiziario – nel qualificare la Fondazione *Open* quale « *articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico* », in ragione della funzione asseritamente servente dalla stessa svolta in favore della cosiddetta corrente renziana – « *non ha precisato sotto quale profilo la concreta attività della Fondazione avrebbe esorbitato l'ordinaria attività di una fondazione politica e l'ambito dell'agire lecito delineato dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, nel testo vigente all'epoca dei fatti. Questa disposizione, infatti, espressamente riconosce e consente che le fondazioni di partito possano raccogliere fondi, erogare somme a titolo di liberalità e contribuire al finanziamento di iniziative in favore di partiti, movimenti politici o loro*

articolarzioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente. Il giudice del rinvio, dunque, in ossequio ai principi affermati dalle sentenze rescindenti, avrebbe dovuto, in via preliminare, verificare se l'attività della Fondazione Open avesse esorbitato o meno dall'ambito fisiologico della fondazione politica delineato dal legislatore e solo successivamente verificare se l'eventuale presenza di una attività distonica rispetto al modello legale consentisse di considerare la stessa quale "articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)". Il Tribunale del riesame di Firenze, nel provvedimento impugnato, ha, invece, invertito i poli logici della verifica giudiziale allo stesso demandata, prescindendo nella verifica della operatività della Fondazione Open dal confronto con il modello delineato dal legislatore per le fondazioni politiche. Il giudice del rinvio, obliterando lo statuto legislativo delle fondazioni politiche, ha, pertanto, considerato la Fondazione Open una "articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico" esclusivamente in ragione della funzione asseritamente servente dalla stessa svolta in favore della corrente renziana. L'erogazione di finanziamenti e di servizi a titolo gratuito nei confronti di un partito o di un parlamentare è, tuttavia, espressamente contemplata dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 e, dunque, non può essere invocata per dimostrare che una fondazione politica abbia esondato dall'ambito fisiologico della propria attività ».

b) Non dimostrata natura illecita dei contributi in denaro erogati alla Fondazione Open.

L'ulteriore motivo per cui la Corte di cassazione ha ritenuto insussistente il *fumus commissi delicti* ipotizzato dalla Procura di Firenze consiste nel fatto che tale Ufficio giudiziario (così come successivamente il Tribunale del riesame) non avrebbe dimostrato il carattere illecito del finanziamento erogato alla Fondazione Open. Il particolare, la suprema Corte ha sottoline-

ato che « il Tribunale del riesame ha obliterato che nel delitto di illecito finanziamento ai partiti il perimetro dell'area del penalmente rilevante muta a seconda della natura del soggetto contribuente e, segnatamente, a seconda che sia un soggetto pubblico (o a partecipazione pubblica) o una società privata e che, in tal caso, illecita non è l'erogazione del contributo in sé considerata ma l'inosservanza all'obbligo di trasparenza sub specie di adozione di una delibera assembleare e di iscrizione del finanziamento in bilancio » (sentenza n. 11835 del 2022). In effetti, nella richiesta di rinvio a giudizio, non è neppure fatta menzione della circostanza che i contributi finanziari erogati alla Fondazione Open – oggetto dell'ipotizzato finanziamento occulto illecito – non sarebbero stati deliberati dai competenti organi societari né iscritti nel bilancio (circostanze, queste, che rappresentano gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 e all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981).

4.2. Il secondo indizio sintomatico della sussistenza del *fumus persecutionis* nel caso concreto è rappresentato dal fatto che la Corte di cassazione – nelle sentenze prima richiamate – ha giudicato sproporzionati, e caratterizzati da meri fini esplorativi di notizie di reato, altri (analoghi) sequestri disposti dalla Procura di Firenze nell'ambito della stessa indagine da cui scaturisce la richiesta in esame.

Ad esempio, nella già citata sentenza n. 34265 del 2020, la Corte critica il fatto che « il Tribunale [del riesame], che pure era stato investito di specifiche questioni relative alla pertinenza delle cose sequestrate ed alla adeguatezza e proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, non ha spiegato (...) perché, a fronte di isolati versamenti in favore della Fondazione Open da parte di persone terze estranee, dovesse considerarsi legittimo, rispetto al reato per cui si procedeva (...), un sequestro onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali. (...) Un sequestro, quello oggetto della ordinanza impugnata, strutturalmente asimmetrico rispetto alla notizia di reato per cui si procedeva, rispetto al fatto per cui si investigava, rispetto al ruolo che in detto fatto

avrebbero avuto gli odierni ricorrenti, rispetto al suo oggetto; un sequestro che finisce per assumere, sul piano quantitativo e qualitativo, una non consentita funzione esplorativa, finalizzata alla eventuale acquisizione, diretta o indiretta, di altre notizie di reato ».

Analogamente, nella menzionata sentenza n. 11835 del 2022, la Corte afferma che « la generalizzata acquisizione del materiale informatico (...) pare, dunque, irrelata rispetto alle verifiche documentali necessarie per affermare la sussistenza del reato di finanziamento illecito dei partiti, tanto da fare assumere al vincolo cautelare reale carattere esplorativo e sproporzionato (sul punto, ex plurimis: Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 – 01). (...). Tali rilievi – termina la Corte – unitamente a quelli formulati in ordine alla carenza della dimostrazione, sia pure in termini di *fumus commissi delicti*, del carattere illecito del finanziamento e alla distonia tra i beni in sequestro e il reato per il quale la misura cautelare è stata disposta, impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio ». Conseguentemente, la Corte ha disposto la restituzione dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici (cosiddetta copia forense). Richiamando infatti una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di sequestro di materiale informatico, (SS.UU, sentenza n. 40963 del 20/07/2017), essa ha affermato che « la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo, tutelati anche dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ».

Per concludere sul punto, ritiene quindi che, nella fattispecie in esame, la presenza del *fumus persecutionis* sia comprovata dal fatto che l'Autorità giudiziaria procedente

ponga a fondamento della propria richiesta il medesimo impianto accusatorio che è già stato reiteratamente censurato dalla Corte di cassazione e, inoltre, chieda di avallare (peraltro *ex post*) l'esecuzione di un sequestro analogo a quelli che, nell'ambito della medesima inchiesta, già sono stati qualificati dalla medesima Corte di legittimità come sproporzionati e caratterizzati dalla presenza di finalità meramente esplorative, cioè di ricerca di altre notizie di reato.

5. Con riferimento al terzo e ultimo motivo anticipato al punto 2, ritiene che la richiesta del GUP presso il Tribunale di Firenze non sia ispirata – come richiede la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010 – all'esigenza del « sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare ».

Al riguardo, è opportuno ribadire nuovamente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la capacità intrusiva degli strumenti investigativi oggetto delle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione « assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione ». In tali casi – sottolinea il Giudice delle leggi – si possono aprire « squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione » (così la sentenza n. 38 del 2019. Con riferimento alla fattispecie in esame, ricorda peraltro che l'Autorità giudiziaria chiede di poter sequestrare anche la corrispondenza che riguarda parlamentari diversi dagli onn. Bonifazi, Boschi e Lotti, per i quali però non è stata avanzata una specifica richiesta).

Nella stessa prospettiva la Consulta evidenzia, in un'altra decisione, che « tutti gli organi costituzionali hanno necessità di di-

sporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo » (sentenza n. 1 del 2013).

Proprio in considerazione della particolare idoneità intrusiva degli strumenti investigativi oggetto delle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione e del rischio che un uso improprio di tali strumenti possa essere indebitamente finalizzato a incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, la Corte costituzionale esige che, nella richiesta di autorizzazione *ad actum*, l'autorità giudiziaria dia compiutamente conto di aver effettuato un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo: da un lato quello sotteso alle esigenze investigative e, dall'altro, quello al libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Ad avviso della Consulta, serve dunque « un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria precedente] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate ». In proposito, la Corte si spinge pertanto ad affermare che l'autorizzazione *ad actum* possa essere concessa « solo se la [sua] necessità emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esor-

bitanza dai propri poteri » (sentenza n. 188 del 2010).

Nella richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria, invece, non appare in alcun modo considerata l'incidenza della misura richiesta sul libero esercizio del mandato parlamentare né è giustificata l'impossibilità di ricorrere a soluzioni procedurali alternative a un così massiccio sequestro di corrispondenza, che peraltro è intercorsa in un periodo che va dal 2011 al 2019 ancorché i reati contestati sarebbero stati commessi tra il 2014 e il 2018. Pur chiedendo di essere autorizzato a sequestrare un enorme numero di comunicazioni riguardanti deputati (circa 4.200), il GUP presso il Tribunale di Firenze sembra dare per scontato – in quanto sul punto non fornisce motivazione alcuna – che l'interesse sotteso alle esigenze investigative e probatorie dell'Autorità giudiziaria debba prevalere, integralmente e automaticamente, su quello al libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Ma tale impostazione metodologica contrasta – oltre che con i principi sopra esposti – anche con un ulteriore orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui tutti i valori fondamentali tutelati dalla Costituzione « si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri [...]. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette » (sentenza n. 85 del 2013). Per questo – prosegue la Consulta – « la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza » (così la sentenza n. 20 del 2017).

Per tutte le considerazioni sinora esposte, propone alla Giunta di negare al GUP presso il Tribunale di Firenze l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente i deputati Bonifazi, Boschi e

Lotti, contenuta nella richiesta pervenuta alla Camera il 23 novembre 2023.

Non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta che si riserva di convocare.

La seduta termina alle 9.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Francesco Lollobrigida, sugli esiti del Consiglio « Agricoltura e pesca » del 26 febbraio 2024, con particolare riferimento al documento « L'agricoltura, la politica agricola comune e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società », nonché sulla posizione del Governo in vista della riunione del Consiglio dell'Unione europea « Agricoltura e pesca » del 26 marzo 2024 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	12
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente della 9^a Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, del Senato della Repubblica, Luca DE CARLO. — Interviene il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Francesco Lollobrigida, sugli esiti del Consiglio « Agricoltura e pesca » del 26 febbraio 2024, con particolare riferimento al documento « L'agricoltura, la politica agricola comune e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società », nonché sulla posizione del Governo in vista della riunione del Consiglio dell'Unione europea « Agricoltura e pesca » del 26 marzo 2024.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luca DE CARLO, *presidente della 9^a Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* di entrambi i rami del Parlamento.

Introduce, quindi, l'audizione e fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori, già comunicate ai Gruppi.

Il Ministro Francesco LOLLOBRIGIDA interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Davide BERGAMINI (LEGA), la senatrice Gisella NATURALE (MoVimento 5 Stelle), e i deputati Antonella FORATTINI (PD-IDP) e Marco CERRETO (FDI).

Il Ministro Francesco LOLLOBRIGIDA replica ai quesiti posti.

Luca DE CARLO, presidente della 9^a Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, e Maria Cristina CARETTA, vicepresidente della XIII Commissione Agricoltura, intervengono per rivolgere un saluto di ringraziamento al Ministro.

Luca DE CARLO, presidente della 9^a Commissione Industria, commercio, turi-

simo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (*Esame e rinvio*). 14

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali.

Doc. XXII, n. 23 Bonetti.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale. Dà quindi la parola alla relatrice per la XII Commissione, onorevole Bonetti, che illustrerà il provvedimento anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla

seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), *relatrice per la XII Commissione*, ricorda che le Commissioni riunite I e XII avviano oggi l'esame del Doc. XXII, n. 23, volto ad istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e per tutta la durata della XIX legislatura, una Commissione monocamerale di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali, ribadendo di avere concordato il contenuto della relazione con il collega Paolo Emilio Russo.

Ritiene che vi sia un'ampia condivisione all'interno del Parlamento sulla necessità di affrontare in maniera strutturale e strategica la sfida demografica che ha un impatto significativo sulle politiche legislative e di governo. Rileva che tale questione si intreccia con altre tematiche oggetto del dibattito politico quali le misure a favore dell'infanzia, la promozione dell'occupazione giovanile e femminile e gli interventi di sostegno per la non autosufficienza.

Ricorda che ad oggi i dati dell'Istituto nazionale di statistica indicano che il tasso di fecondità è pari a 1,24 nascite per donna, mentre il rapporto tra popolazione anziana e popolazione giovane in Italia è pari a 182,6 anziani ogni 100 giovani. Questo *trend* di drastica riduzione della popolazione italiana ha

e avrà, nel medio e breve termine, pesanti ripercussioni socio-economiche e nel sistema di *welfare* del Paese. Appare evidente come, nella definizione delle politiche pubbliche, occorra esaminare in modo più dettagliato questo fenomeno sociale che condiziona profondamente il futuro del nostro Paese. Un fenomeno complesso che interessa molteplici aspetti ed ambiti, da quello sociale ed occupazionale, a quello economico, assistenziale, che richiede un'analisi rigorosa e con approccio trasversale delle cause e delle conseguenze. Ritiene che l'analisi possa essere svolta in modo efficace, vista la pluralità di ambiti e soggetti coinvolti, esclusivamente in sede di Commissione parlamentare d'inchiesta.

Quest'ultima dovrà essere capace di individuare un piano strategico integrato di contrasto alla denatalità e di risolvere le criticità connesse al cambiamento demografico.

Passando al contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, oltre a definire al comma 1 l'oggetto e la durata dell'inchiesta, affida specificamente al comma 2 alla Commissione il compito di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la natalità; l'invecchiamento medio della popolazione; la longevità e i conseguenti effetti economici e sociali; la composizione dei nuclei familiari; il contesto abitativo; la mobilità residenziale della popolazione; il mercato del lavoro; il tasso di occupazione e disoccupazione; le prospettive del *welfare* e della produttività economica; l'impatto sui bilanci pubblici dei cambiamenti demografici; i flussi migratori; la distribuzione dei servizi sociali e sanitari; le competenze e la formazione delle diverse fasce generazionali e nelle diverse aree del Paese. Il comma 3 prevede quindi che la Commissione, almeno una volta all'anno e, in ogni caso, alla fine dei propri lavori, riferisca alla Camera circa i risultati della propria attività e possa formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. In particolare, la Commissione è chiamata a: redigere un documento di sintesi sulla situazione demografica del Paese e i processi di cambiamento che lo interessano;

proporre criteri e metodi per la valutazione dell'impatto sullo sviluppo demografico dell'azione legislativa e politica dei diversi livelli istituzionali e delle amministrazioni pubbliche; redigere un documento di indirizzo strategico per affrontare le sfide demografiche, anche individuando azioni positive per affrontare le criticità e le sfide individuate nel corso della fase di analisi, tenuto conto delle risoluzioni e delle strategie dell'Unione europea che hanno inerenza e impatto sui processi di cambiamento demografico.

Quanto alla composizione della Commissione, l'articolo 2 della proposta prevede venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo (comma 1). La stessa disposizione precisa che entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, il Presidente della Camera convochi la Commissione per la sua costituzione (comma 2). Nella sua prima seduta la Commissione provvederà ad eleggere il presidente, due vicepresidenti e due segretari, secondo quanto disposto all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

L'articolo 3 della proposta richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come di consueto, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (commi 1 e 2). Per le finalità dell'inchiesta, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti – derogando, pertanto, all'articolo 329 c.p.p., che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non

oltre la chiusura delle indagini preliminari –, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 3). Il testo prevede la clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti così trasmessi fino a quando siano coperti dal segreto (comma 4) e dispone inoltre che per il segreto di Stato e per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti e che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 5). Come di consueto è, inoltre, riconosciuto alla Commissione il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso; in ogni caso devono rimanere riservati gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).

L'articolo 4 della proposta di inchiesta prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti all'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda gli atti compiuti e i documenti acquisiti.

In base all'articolo 5, l'organizzazione dei lavori della Commissione sarà disciplinata da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, rispetto alle cui disposizioni ciascun componente può proporre modifiche (comma 1). Le sedute della Commissione saranno pubbliche, salvo che la medesima deliberi di riunirsi in seduta segreta (comma 2). La Commissione potrà organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati (comma 3) e potrà avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria, oltre che di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie (comma 4). Potrà inoltre richiedere e avvalersi di dati, analisi e documenti prodotti da esperti della materia, da università, da enti di ricerca, dall'Istituto nazionale di statistica e da organismi nazionali e internazionali che si occupano di questioni atti-

nenti alle sfide demografiche (comma 5). Infine, per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione potrà fruire di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 6), così come di risorse pari a un massimo di 50.000 euro annui, sempre a carico del bilancio interno della Camera (comma 7).

Alfonso COLUCCI (M5S), nel premettere che ogni argomento è importante e che ogni occasione di approfondimento è preziosa, sottolineando comunque la rilevanza del tema oggetto di esame, si chiede tuttavia se si possa sostenere un così ampio numero di Commissioni di inchiesta, considerato quante sono le questioni che gravano sul lavoro dei parlamentari. Nel rilevare che ne va della qualità dei risultati, che rischiano di non essere all'altezza dell'importanza dei temi affrontati, auspica una riforma del Regolamento della Camera che consenta ai deputati di lavorare in maniera proficua, anche al fine di evitare che iniziative pur lodevoli e condivisibili come quella in oggetto non raggiungano un esito soddisfacente.

Andrea QUARTINI (M5S), pur condividendo i dubbi espressi dal collega Colucci rispetto al proliferare di Commissioni parlamentari d'inchiesta, osserva tuttavia che l'oggetto della Commissione di cui si propone l'istituzione appare tra i più interessanti e utili per il lavoro del decisore politico. Evidenzia la centralità della sfida demografica, tema che dovrebbe essere alla base di una parte consistente delle politiche di governo. Segnala che nel corso di un secolo i profondi mutamenti che si sono verificati hanno portato a trasformazioni profonde per cui quella che in passato era la « piramide demografica » appare oramai rovesciata. Si tratta di una problematica di dimensioni rilevantissime, con forti impatti sul sistema di sicurezza sociale e sulle condizioni di salute della popolazione.

Nel ritenere inappropriato l'utilizzo del termine « inferno demografico », richiamato recentemente da alcuni rappresentanti del Governo, rileva tuttavia che non è possibile

sottostimare l'importanza di un fenomeno che deve essere affrontato con misure di lungo periodo, quindi con una prospettiva decisamente superiore a quella tipica dell'attività politica, che quasi mai supera un orizzonte temporale pari a un decennio. In tale ambito, ritiene che una valutazione accurata del fenomeno possa offrire un contributo essenziale se condotta con la massima oggettività e sulla base di dati statistici validati, con-

siderando anche l'impatto del tema sulla dimensione produttiva e sul piano sociale.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel rilevare che la questione posta dal deputato Colucci è anche conseguenza dell'avvenuta riduzione dei parlamentari, alla quale si è sempre detto contrario, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	18
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 marzo 2024.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 8.45 alle 8.50 e dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, invita i relatori ad illustrare i contenuti del prov-

vedimento in titolo per i profili di competenza.

GiangiacoMO CALOVINI (FDI), *relatore per la III Commissione*, in premessa, segnala che, d'intesa con il collega della Commissione Difesa, si soffermerà sul quadro normativo vigente; quanto all'articolato – che si compone di 1 solo articolo – si limiterà ad illustrare la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), che riguarda più strettamente le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, lasciando al collega Bagnasco il compito di commentare le altre norme del provvedimento.

In via generale, rileva che il controllo della movimentazione dei materiali di armamento da e verso l'estero è disciplinato dalla legge n. 185 del 1990, modificata da ultimo dal decreto legislativo n. 105 del 2012 (di recepimento della direttiva 2009/43/CE), ed integrata dal regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale (esteri e difesa) n. 19 del 2013.

Ricorda, inoltre, che con la legge n. 118 del 2013 l'Italia ha ratificato il Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty-ATT*), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in

vigore il 24 dicembre 2014, che, nel regolamento i trasferimenti di armi convenzionali, prevede ipotesi di tassativo rifiuto di concessione della licenza e ipotesi nelle quali è richiesta una specifica valutazione del rischio.

Osserva che la legge n. 185 del 1990 individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare e importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore. Fissa, inoltre, dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. In particolare, stabilisce il principio generale secondo il quale l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. Vieta, altresì, l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con i principi della Costituzione italiana che ripudiano la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con gli impegni internazionali dell'Italia, tra i quali gli accordi concernenti la non proliferazione; con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi.

Precisa che i divieti si applicano, inoltre, quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il Governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni interna-

zionali cui l'Italia aderisce; quando in un Paese si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

Evidenzia che l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è consentita solo alle imprese iscritte nell'apposito registro. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi.

Fa presente che, poiché la legge n. 185 del 1990 non operava alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito di Unione europea e quelli attuati nei confronti Paesi terzi, si è reso necessario un aggiornamento normativo dopo l'adozione della citata direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'UE di prodotti per la difesa, enumerati in un apposito allegato (successivamente modificato dalla direttiva 2010/80 UE).

In particolare, la direttiva in questione ha stabilito il principio generale in base al quale il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri deve essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti, salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti, autorizzazione accordata sotto forma di una licenza di trasferimento.

Ricorda che la normativa europea ha stabilito, altresì, un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione europea. In particolare, sancisce, che i singoli Stati riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati, pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, adottano le misure ritenute opportune – fino alla revoca del certificato – nei

casi in cui riscontrino che i titolari del certificato non rispondono più ai criteri di affidabilità.

Sottolinea che a livello nazionale la direttiva 2009/43/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, che ha introdotto una serie di modifiche alla legge n. 185 del 1990.

La disciplina prevede pertanto ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione ed una per tutti gli altri Stati.

Osserva che il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese, ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro dell'UE: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico. Viceversa, l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di *software* e di tecnologia, nonché il transito dei materiali d'armamento previsti dalla legge 185 del 1990 con Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione del Ministero degli affari esteri, che ne dà notizia al Ministero della difesa.

Precisa che il decreto legislativo ha, inoltre, introdotto una serie di modificazioni riguardo le competenze in capo al Ministero degli affari esteri. L'autorità nazionale competente per il coordinamento delle attività interministeriali afferenti il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni alle imprese, nonché l'irrogazione delle sanzioni ed i controlli, è stata individuata nell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento – UAMA. Il decreto legislativo ha inoltre sancito che il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità di definire, d'intesa con l'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della difesa e delle imprese e del *made in Italy*, gli indirizzi per

le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento. Inoltre, all'UAMA, d'intesa con la Difesa, è affidata anche la funzione della certificazione, ossia la definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti.

Sottolinea che sono previsti anche meccanismi di controllo sull'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella legge n. 185, al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Sul piano del controllo parlamentare, segnala che il 4 maggio 2023 il Governo ha presentato al Parlamento la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento riferita all'anno 2022.

Venendo ai contenuti del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) attribuisce il compito di applicare i divieti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, che non derivino da obblighi internazionali, al costituendo Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

I divieti vengono applicati dal CISD su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della difesa, e decorrono dal giorno successivo alla deliberazione del Comitato. Qualora il Comitato non si esprima entro quindici giorni, la proposta si intende accolta.

Evidenzia che il provvedimento in esame non modifica, dunque, nel merito la disciplina dei divieti all'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, che rimane quella stabilita dalla legge n. 185 del 1990. Viene invece precisato che l'applicazione di tali divieti può essere disposta solo dal CISD, in via espressa o in virtù del silenzio assenso.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore per la IV Commissione*, riferisce sulle modifiche apportate dal provvedimento al quadro normativo vigente in materia di importazione ed esportazione di materiali d'armamento, poc'anzi illustrato dal relatore per la III Commissione, ricordando che il disegno di legge in esame è stato approvato, con modificazioni, in prima lettura dal Senato, nella seduta dello scorso 21 febbraio. Evidenzia, quindi, che oltre all'attribuzione al costituendo Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) del compito di applicare i divieti stabiliti dalla legge n. 185/1990 che non derivino da obblighi internazionali, le novità normative concernono, in primo luogo, la modifica del contenuto e della tempistica della relazione che il Governo è tenuto a presentare in Parlamento con riguardo alle attività disciplinate dalla stessa legge (articolo 1, comma 1, lettera *b*). In particolare, la disposizione prevede che entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente del Consiglio invii al Parlamento la relazione in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte l'anno precedente. Lo stesso Presidente del Consiglio riferisce alle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla trasmissione del documento. Al proposito, ricorda che la disciplina vigente prevede che la relazione venga presentata entro il 31 marzo di ogni anno e stabilisce un obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla trasmissione della relazione. Segnala, poi, l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che reintroduce, con composizione e compiti lievemente diversi, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) istituito dalla legge n. 185 del 1990 e poi soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali, dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 537 del 1993. Sottolinea che la relazione illustrativa trasmessa con il disegno di legge del Governo, chiarisce che la reintroduzione del Comitato interministeriale ha lo

scopo di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento. Tale attività infatti, continua la relazione, richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale. Al comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185/1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e di definire i criteri generali per l'applicazione dei divieti alle cessioni di materiali. L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), contiene norme di mero aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei ministeri che partecipano al comitato consultivo previsto dall'articolo 7 della legge n. 185/1990, senza tuttavia modificarne la composizione. Inoltre, nell'ottica di semplificare i trasferimenti di materiali all'interno dell'Unione europea o nell'ambito di programmi UE, l'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere *g*) e *h*), cancella la necessità di autorizzazione all'avvio di trattative contrattuali nel caso di scambi con Paesi dell'Unione europea e stabilisce che i termini del procedimento autorizzatorio sono ridotti della metà se la domanda di autorizzazione individuale riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea. L'autorizzazione resta comunque necessaria nel momento in cui le trattative siano finalizzate e si intenda procedere al trasferimento di materiali all'interno dell'UE (legge n. 185/1990 articoli 10-*bis* e seguenti). Come conseguenza di questo intervento, la modalità di autorizzazione semplificata prevista dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 185/1990 rimane in vigore per le sole trattative con Paesi NATO non appartenenti all'Unione europea. L'articolo 1, comma 1, lettera *l*) reca disposizioni che ampliano il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione del-

l'operazione di trasferimento mentre, alla lettera *m*) inasprisce le sanzioni amministrative per la mancata produzione della documentazione. Più nel dettaglio, il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione del trasferimento è ampliato da 180 giorni a 12 mesi e la sanzione amministrativa per la mancata produzione della prescritta documentazione è aumentata nel minimo da 150 a 500 euro e nel massimo da 1.500 a 2000 euro. La lettera *n*), al numero 1 chiarisce che gli obblighi di comunicazione delle transazioni bancarie riferite ad operazioni di trasferimento di materiali d'armamento incombono sulle banche e sugli intermediari finanziari, di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, mentre al numero 2 abroga il comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 185/1990, che prevede che la relazione al Parlamento prescritta dall'articolo 5 contenga un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano attivi nell'importazione, esportazione e transito di armamenti, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Segnala poi le abrogazioni disposte dal disegno di legge in esame e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), numero 2, che abroga l'articolo 7, comma 3, della legge n. 185/1990, che prevede che il comitato consultivo istituito presso il MAECI si avvalga della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministero stesso, di concerto con altri dicasteri, e di esperti designati di volta in volta; la lettera *e*) che abrogato l'articolo 7-ter, introdotto dopo la

soppressione del CISD, che ha attribuito la funzione di definire gli indirizzi per l'applicazione della legge al MAECI, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri; la lettera *f*), che abroga l'articolo 8, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali; infine, la lettera *i*) che abroga l'articolo 13, comma 4, che prevede che « decorsi 60 giorni dalla data di presentazione al MAECI della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva ».

Conclude segnalando che il comma 2, dell'articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria essendo previsto che all'attuazione della presente legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Testo unificato C. 982 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di: Ida Angela Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso Università di Catania (in videoconferenza); Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna; Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano Bicocca (in videoconferenza); Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università degli studi di Firenze	25
---	----

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di Recovery Sud (in videoconferenza)	25
--	----

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di ANCI (in videoconferenza)	25
--	----

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » di: Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche (in videoconferenza); Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della regione Lazio; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania (in videoconferenza); Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d'Aosta (in videoconferenza)	25
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 14.15.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

Testo unificato C. 982 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che il testo unificato, composto da 2 articoli, è finalizzato ad attribuire il valore di monumento nazionale a una serie di grandi teatri stabili italiani. In merito, ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, così come modificato dalla legge n. 153 del 2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ». Evidenzia dunque che il testo unificato all'esame del Comitato terrebbe luogo del relativo provvedimento amministrativo.

Passando a descrivere i contenuti del testo unificato, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, reca l'elenco dei quarantasei teatri dichiarati monumenti nazionali e, al comma 2, specifica che la dichiarazione di monumento nazionale non costituisce verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali, né dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Codice e conseguentemente non prelude all'apposizione di vincoli di tutela. Il comma 3 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice, con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarati monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati. Il comma 4 rimette a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e della procedura per il conferimento della qualifica di monumento nazionale a ulteriori teatri storici e altri beni culturali

individuati ai sensi del comma 3. Rileva poi che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite afferma che viene in rilievo la materia dei beni culturali. In merito, ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, nel cui ambito è possibile altresì attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia; il terzo comma del medesimo articolo 117 include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Ricorda, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni. Fa presente poi che la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali è oggetto della sentenza n. 9 del 2004 della Corte costituzionale, che ha precisato che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale. Rammenta altresì che successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce infatti l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1), stabilendo tuttavia al contempo che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3). Nelle

materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. Infine, rammenta che nelle sentenze numeri 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 marzo 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di: Ida Angela Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso Università di Catania (in videoconferenza); Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna; Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale

presso l'Università degli studi di Milano Bicocca (in videoconferenza); Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università degli studi di Firenze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 17.10.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di Recovery Sud (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.25.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di ANCI (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 17.40.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » di: Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche (in videoconferenza); Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della regione Lazio; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania (in videoconferenza); Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d'Aosta (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.05 alle 19.55.

ALLEGATO

**Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.
Testo unificato C. 982 e abb.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 982 *Vinci*, C. 1214 *Foti*, C. 1347 *Giovine*, C. 1584 *sen. Zanettin*, approvata dal Senato, C. 1639 *Amorese*, C. 1685 *Loizzo* e C. 1677 *Messina*, recante « Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

il testo unificato, composto da 2 articoli, è finalizzato ad attribuire il valore di monumento nazionale a quarantasei grandi teatri stabili italiani al contempo consentendo al Ministro della cultura di dichiarare monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati, nel rispetto di una procedura definita da un regolamento adottato dal medesimo ministro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

in particolare, l'articolo 1 specifica che la dichiarazione di monumento nazionale non costituisce verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali, né dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Codice e conseguentemente non prelude all'apposizione di vincoli di tutela mentre l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente e l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali è stata oggetto della sentenza n. 9 del 2004 della Corte costituzionale, che ha precisato che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale;

la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	32
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
ERRATA CORRIGE	31

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda preliminarmente che nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è preso atto che non vi sono le condizioni per concludere l'iter del provvedimento in tempo utile rispetto alla previsione di avviare l'esame in Assemblea entro lunedì 18 marzo, come attualmente previsto. Pertanto rappresenterà alla Presidenza della Camera la necessità di rinviare l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea per un lasso di tempo che potrà essere valutato in sede di ufficio di presidenza convocato al termine della seduta odierna.

Ricorda che si è altresì convenuto che la Commissione avvii comunque le votazioni sulle proposte emendative su cui relatrice e Governo sono in grado di formulare i pareri, lasciando i necessari tempi per l'istruttoria sugli emendamenti per i quali non sia ancora maturato un orientamento.

Avverte inoltre che, prima della seduta sono stati ritirate le seguenti proposte emendative: Bruzzone 6.01, 6.02, 10.01, 10.02,

10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.010, 10.011, 10.012 e 12.5.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita la relattrice Brambilla a formulare i pareri sulle proposte emendative presentate.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relattrice*, fa presente preliminarmente che, come convenuto con il rappresentante del Governo, nella seduta odierna verranno formulati i pareri esclusivamente sulle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 7.

Ciò premesso, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, propone l'accantonamento dell'articolo premissivo Bruzzone 01.01, nonché degli emendamenti Bruzzone 1.2 e 1.3, in attesa di una loro riformulazione, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Dori 1.01 e 1.02 esprimendo altrimenti parere contrario. Chiede quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Dori 1.03 e Zanella 1.05.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 2, invita al ritiro dell'emendamento Dori 2.1, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti Di Lauro 2.2 e 2.3 in vista di una loro riformulazione ed invita al ritiro dell'emendamento Dori 2.4, esprimendo altrimenti parere contrario.

Nel passare alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2, nonché sugli identici emendamenti Varchi 7.3, Bruzzone 7.4, Nevi 7.5 e Gianassi 7.6, che risulterebbero assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2, così come risulterebbe precluso il successivo emendamento Bruzzone 7.7, di cui pertanto invita al ritiro.

Propone altresì l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dori 7.01, su cui rimette al Governo la valutazione sottolineando che, qualora dalla proposta emendativa derivasse l'invarianza economica, la stessa potrebbe essere valutata in senso favorevole.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme alla relattrice sulle

proposte emendative riferite all'articolo 1, preannunciando una proposta di riformulazione con riguardo agli emendamenti Bruzzone 1.2 e 1.3 e accogliendo la proposta della relattrice di accantonare gli articoli aggiuntivi Dori 1.03 e Zanella 1.05.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprimendosi in senso conforme alla relattrice, preannuncia una proposta di riformulazione sugli emendamenti Di Lauro 2.2 e 2.3.

Nel passare alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere conforme alla relattrice, accogliendo la proposta della relattrice di accantonare l'articolo aggiuntivo Dori 7.01 sul quale vi è comunque un orientamento contrario.

Ingrid BISA (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime le proprie difficoltà a procedere alle votazioni riferite agli articoli 1 e 2, per le quali sono state preannunciate riformulazioni che tuttavia non sono nella disponibilità dei commissari

Ciro MASCHIO, *presidente*, nell'invitare la relattrice e il rappresentante del Governo ad anticipare per le vie brevi i testi delle proposte di riformulazione, chiede se ritengano più utile ai fini dell'economia dei lavori della Commissione, iniziare ad esaminare le proposte emendative dall'inizio del fascicolo o invece esaminare preliminarmente gli emendamenti riferiti all'articolo 7 che definiscono l'ambito d'azione del provvedimento.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO, nel rimettersi alla presidenza in merito alla gestione dei lavori, sottolinea come tuttavia esaminare immediatamente gli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2 potrebbe essere utile ai fini della economia dei lavori della Commissione. Evidenzia infatti come, a suo avviso, l'eventuale approvazione delle proposte su cui si è registrato il parere favorevole determinerebbe il sostanziale assorbimento dell'articolo premissivo Bruzzone 01.01.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relattrice*, concorda su tale proposta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prima di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, si sente in dovere di evidenziare che in merito era stata richiesto di svolgere un intervento da parte del collega Gianassi, che tuttavia non ha ancora potuto prendere parte alla seduta in quanto impegnato in concomitanti lavori parlamentari.

Tiene a precisare di avere aggiornato oggi stesso la convocazione proprio allo scopo di evitare la contemporaneità della seduta con quella di alcune Commissioni di inchiesta, effetto che però non si è prodotto in ragione del prolungamento dei lavori dell'Assemblea e senza che le altre Commissioni abbiano inteso da parte loro mostrare la stessa disponibilità a coordinare reciprocamente le attività.

Michela DI BIASE (PD-IDP) conferma la richiesta espressa dal collega Gianassi, che non può al momento essere presente alla seduta in quanto impegnato nella costituzione dell'ufficio di presidenza di una Commissione di inchiesta.

Invita la presidenza a valutare se vi siano le condizioni per non procedere alle votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, la prima delle quali avrebbe evidentemente effetti sulla sussistenza dell'emendamento Gianassi 7.6, riservandosi in caso contrario di ritirarlo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che non sia possibile che i lavori della Commissione permanente siano condizionati in modo rilevante da una programmazione delle attività di altre Commissioni quando, nonostante ogni tentativo da parte sua, non si riesca a coordinare reciprocamente i lavori.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ringrazia i colleghi per aver atteso prima di avviare le votazioni il suo ingresso in ritardo in Commissione che, come è stato detto, è imputabile alla sua necessaria presenza in altra sede parlamentare.

Venendo al merito, motiva la sua richiesta di intervenire sull'articolo 7 per precisare le ragioni del suo emendamento sop-

pressivo. La proposta di legge in esame intende sopprimere l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dalla legge n. 189 del 2004. Tale iniziativa, nel silenzio della relazione illustrativa, può essere interpretata nel senso di voler dare applicazione alla legge penale in ogni settore, anche quelli regolati dalle leggi speciali richiamate dal citato articolo 19-ter.

Per il suo gruppo è invece evidente che occorra svolgere un intervento chiarificatore che, da un lato, affermi sempre la sussistenza della tutela penale del mondo animale ma, dall'altro, espliciti che la suddetta tutela, e quindi la corrispondente area di illiceità penale, opera in quei medesimi settori quando si violino le leggi che regolano in modo specifico le relative attività.

Non si tratta quindi di ridimensionare o ridurre la sfera di applicazione della norma penale di tutela degli animali, ma solo di specificarne in modo coerente l'ambito di operatività, in conformità alla consolidata prassi giurisprudenziale.

Purtuttavia, una siffatta proposta emendativa, nel contesto in cui si sta muovendo la maggioranza e in particolare la Lega, potrebbe prestare il fianco ad una interpretazione – che ribadisce non essere corretta – di supporto ad una volontà emendativa di ridimensionare la portata della nuova normativa penale in materia di tutela degli animali, che invece si palesa in modo evidente in numerosi emendamenti di parte della maggioranza.

Chiede pertanto agli esponenti della maggioranza quale sia il loro reale intendimento per evitare che un'unica votazione possa generare una confusione in relazione alla *ratio* sottesa a ciascun emendamento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa che, al di là delle palesi o recondite motivazioni di una proposta emendativa, rientra nei suoi doveri porre in votazione in modo contestuale emendamenti identici e dichiarare l'assorbimento o la preclusione dei ulteriori emendamenti quando ve ne siano le condizioni. Appare al riguardo evidente che l'eventuale approvazione degli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2

determina l'assorbimento degli identici emendamenti Varchi 7.3, Bruzzone 7.4, Nevi 7.5 e Gianassi 7.6, nonché la preclusione del successivo emendamento Bruzzone 7.7, e, per le ragioni evidenziate dal Viceministro Sisto, anche l'assorbimento dell'articolo premissivo Bruzzone 01.01.

Federico GIANASSI (PD-IDP) preso atto che nessuna risposta è stata formulata sul piano politico e tecnico giuridico sulla questione da lui posta, ritira il suo emendamento 7.6.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2 sottolineando come tali proposte, sopprimendo l'articolo 7 del provvedimento ed aggiungendo un nuovo comma all'articolo 25-*undevicies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non consentono al testo in discussione di fare alcun passo in avanti, rispetto alla normativa attuale, nella tutela degli animali.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2, ritenendo che la materia, in base alla normativa attuale e alla giurisprudenza consolidata, sia già sufficientemente chiara e definita. Ritiene che le identiche proposte emendative in esame, infatti, costituiscano un compromesso che, creando delle deroghe, rischia di generare confusione giurisprudenziale.

La Commissione approva gli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2 (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte emendative Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2, gli identici emendamenti Varchi 7.3, Bruzzone 7.4 e Nevi 7.5, nonché l'emendamento Bruzzone 7.7, non saranno poste in votazione. Dispone inoltre l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dori 7.01.

Sottolinea che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Varchi

7.1 e Bruzzone 7.2, anche l'articolo premissivo Bruzzone 01.01 risulta assorbito.

Propone, quindi, alla Commissione di sospendere i lavori della seduta odierna e di seguitare ed esaminare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, nonché le altre proposte emendative sulle quali la relatrice ed il rappresentante del Governo formuleranno i pareri nella prossima seduta.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, invita a valutare la possibilità di proseguire nella seduta odierna con l'esame degli emendamenti.

Valentina D'ORSO (M5S), con riferimento alla preannunciata proposta di riformulazione da parte del rappresentante del Governo sull'emendamento Di Lauro 2.2, del quale è cofirmataria, evidenzia la sua necessità di valutare tale proposta di riformulazione, chiedendo se la stessa possa riferirsi anche all'emendamento Di Lauro 2.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, deduce dall'intervento della collega D'Orso che la stessa preferirebbe rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Federico GIANASSI (PD-IDP) nel condividere la proposta di rinvio ad altra seduta, invita la presidenza a rivalutare la decisione di considerare l'articolo premissivo Bruzzone 01.01 assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2.

Ritiene infatti che il testo della proposta rechi un contenuto ben diverso e più ampio rispetto alla mera soppressione dell'articolo 7, richiamando, ad esempio la definizione, in esso contenuta, di animali di affezione e di compagnia.

Invita quindi il presentatore ad una assunzione di responsabilità nel senso di procedere al ritiro dello stesso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel riservarsi ulteriori valutazioni, evidenzia come, in ogni caso, l'articolo premissivo Bruzzone 01.01 espliciti in modo chiaro, nella parte conseguenziale, la volontà soppressiva del-

l'articolo 7, che risulta essere il medesimo oggetto degli emendamenti approvati.

Gianluca VINCI (FDI) condivide la proposta del presidente, alla luce della necessità di svolgere adeguati approfondimenti.

Francesco GALLO (MISTO) ritiene che vi siano le condizioni per proseguire i lavori nella seduta odierna con l'esame degli emendamenti, reputando possibile superare fin d'ora alcune difficoltà che pure si sono palesate.

Devis DORI (AVS) condivide la proposta di rinviare l'esame del provvedimento, anche in ragione dell'opportunità di far maturare le condizioni per eventuali riformulazione delle proposte emendative, tra le quali figurano alcune sottoscritte dal suo gruppo.

Ingrid BISA (LEGA) si rimette alle valutazioni della presidenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto dell'orientamento prevalente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto dell'andamento dei lavori odierni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 268 del 13 marzo 2024:

a pagina 75, seconda colonna, quinta riga, le parole: « della legge 20 luglio 2004, n. 189 » sono sostituite dalle seguenti « delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;

a pagina 80, prima colonna, dodicesima riga, le parole: « 2. Al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti « 2. Al comma 5 ».

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 7.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso « Art. 25-undevicies », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».

*** 7.1.** Varchi.

*** 7.2.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare. Atto n. 123 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato « <i>Full Flight Simulator</i> (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri», relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo. Atto n. 124 (<i>Esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare. Atto n. 123.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del pre-

scritto parere scade il 31 marzo e che lo schema è stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso parere favorevole con rilievi in data 28 febbraio 2024.

Mauro MALAGUTI, *relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto riferito al programma d'arma SMD 07/2023 osservando che l'acquisizione in oggetto è finalizzata al potenziamento delle capacità ISR (*Intelligence Surveillance and Reconnaissance*) delle unità navali della Marina militare e prevede l'affiancamento, agli assetti aerei tradizionali, di aerei a pilotaggio remoto della classe leggeri e tattici. In particolare, saranno introdotti in servizio su 26 unità navali della Marina sia sistemi APR ad ala fissa, sia sistemi APR ad ala rotante che dovranno adattarsi alle caratteristiche tecniche delle unità navali sulle quali saranno impiegati, nonché alle missioni assegnabili nel contesto marittimo.

Rileva, quindi, che la capacità iniziale sarà costituita da 14 sistemi APR, di cui

cinque ad ala fissa e nove ad ala rotante e l'integrazione avverrà sia a livello di parco antenne, sia di apparati sotto coperta, assicurando altresì l'integrazione funzionale con il sistema di combattimento (*Combat Management System – CMS*) sia dal punto di vista dell'interfaccia, che di fruizione dei prodotti/dati.

Evidenzia, poi, che i sistemi APR acquisiti saranno corredati di supporto logistico integrato per una durata prevista di 5 anni a partire dalla consegna del singolo sistema e che verranno fornite parti di rispetto per assicurare l'efficienza operativa dell'assetto per l'intera durata di una tipica missione fuori area. Infine, sarà necessario prevedere anche un supporto logistico *on site/on call*, con personale tecnico specializzato della ditta produttrice, da attivare su base di necessità.

Osserva anche che il programma prevede il coinvolgimento di molteplici industrie nazionali ed estere che si avvarranno, a loro volta, di numerose ulteriori realtà produttive nazionali, generando un indotto che si riverserà su gran parte del territorio nazionale e, in particolar modo, nelle regioni Lombardia e Lazio in cui hanno sede le principali aziende che sviluppano APR e che realizzano il sistema di combattimento navale, nonché Liguria e Puglia, ove verranno modificate le unità navali. Inoltre, è atteso un coinvolgimento importante delle piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi riguardanti i settori dell'industria aerospaziale, elettronica, cantieristica navale, meccanica e armamenti.

Sottolinea che l'avvio del programma era previsto per il 2023 e la durata complessiva ipotizzata è di 14 anni (2023-2036) con un onere complessivo stimato di 191,7 milioni di euro, di cui risulta al momento finanziata una prima *tranche* di 21,59 milioni a valere sul bilancio ordinario della Difesa, che consentirà di finalizzare lo studio per l'integrazione fisica e funzionale di sistemi RUAV (*Rotorcraft unmanned aerial vehicle*) sulle unità della classe Pattugliatori Polivalenti di Altura (PPA) e l'acquisizione di una prima aliquota di sistemi APR leggeri e tattici integrati con le medesime

unità navali. Le fasi successive, da finanziare per il restante valore previsionale di 170,11 milioni, mirano a raggiungere il completamento della capacità tramite l'acquisizione di ulteriori sistemi APR ad ala fissa e ad ala rotante VTOL (tecnologia in fase di forte sviluppo sul mercato), la modifica per l'integrazione di ulteriori unità navali, l'approvvigionamento di sistemi per la formazione e la simulazione, l'adeguamento delle infrastrutture e i servizi di supporto logistico.

Conclude segnalando che nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 il programma in esame è citato tra i programmi di previsto avvio (pagina 22 del Tomo II) con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti anche se viene indicato come data finale il triennio 2026-2028 anziché l'anno 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato « Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri », relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo.

Atto n. 124.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 31 marzo e che lo schema è stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso parere favorevole in data 28 febbraio 2024.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, riferisce che il programma d'arma SMD 12/

2023 è volto a rafforzare la flotta aerea ad ala rotante dell'Arma dei carabinieri e prevede l'acquisizione di un simulatore di volo per l'addestramento al pilotaggio dei nuovi elicotteri bimotore intermedi leggeri *Light Utility Helicopter* (LUH) AW169, di prossima immissione in servizio.

Sottolinea, in primo luogo, che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto rileva che la piattaforma in questione rappresenta il più avanzato simulatore di volo disponibile, poiché replica esattamente la cabina dell'elicottero in tutte le sue componenti e, con l'aggiunta della funzione *full motion*, fornisce ai piloti gli stimoli sensoriali percepiti durante un volo reale.

Evidenzia, poi, che il simulatore di volo, che sarà operativo all'interno del costituendo polo addestrativo interforze Nuova Scuola Elicotteri a Viterbo, potrà essere impiegato tra l'altro anche per il conseguimento delle abilitazione per il pilotaggio degli elicotteri AW169, per il volo strumentale, per il conseguimento della qualifica di pilota istruttore e per l'addestramento avanzato in emergenze e condizioni particolari. Aggiunge che nell'ambito del programma rientra anche l'acquisizione del relativo supporto logistico integrato quinquennale, per circa 10 mila ore di volo.

L'avvio del programma è previsto nel 2024 e la durata ipotizzata è di 6 anni (2024-2029). Nel 2024 si svolgerà la fase di realizzazione pratica del progetto (in particolare la sua componente *software*) mentre la consegna del simulatore è prevista nel 2025. Le restanti annualità saranno dedicate al supporto logistico. L'onere complessivo del programma è stimato in 29 milioni di euro, già completamente finanziato tramite gli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilan-

cio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Avviandosi alla conclusione, segnala che il programma si riferisce a un simulatore di volo già esistente prodotto dall'industria nazionale e interessa, in particolare, i siti produttivi presenti nel territorio di Varese, con un impatto positivo, in termini occupazionali e di valorizzazione delle competenze dell'industria nazionale, anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto. Inoltre, il programma presenta opportunità di cooperazione internazionale e di *export*, con conseguenti benefici tanto per la Difesa, quanto per le esportazioni industriali. L'elicottero AW169 è infatti un mezzo con spiccate capacità in chiave *dual-use*, già esportato presso operatori governativi stranieri e il rafforzamento delle potenzialità addestrative del polo interforze di Viterbo potrà ulteriormente favorire le prospettive di *export*.

Infine, osserva che il programma in esame è citato nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 tra i programmi di previsto avvio (pagina 26 del Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'UPI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 36

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 37

Audizione informale della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 37

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 37

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'INAIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 37

Audizione informale di rappresentanti di Assosoftware (in videoconferenza), Conforma, U.NA.P.P.A. – Unione nazionale professionisti pratiche amministrative (in videoconferenza), Fondazione Rara ETS (in videoconferenza) e Conflavoro PMI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 37

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'UPI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024,

recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 marzo 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione informale della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.35.

AUDIZIONI

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 15.40.

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il*

PNRR, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Gianmauro DEL-OLIO (M5S), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Vanessa CATTOI (LEGA), Valentina BARZOTTI (M5S) e Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), ai quali replica Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle 16.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'INAIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.

Audizione informale di rappresentanti di Assosoftware (in videoconferenza), Conforma, U.NA.P.P.A. – Unione nazionale professionisti pratiche amministrative (in videoconferenza), Fondazione Rara ETS (in videoconferenza) e Conflavoro PMI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.05 alle 19.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione di parlamentari della Commissione per l'istruzione della Camera dei deputati della Romania 38

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Testo unificato C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, C. 1639 Amorese, C. 1685 Loizzo e C. 1677 Messina (*Seguito esame e conclusione - Abbinamento della proposta di legge C. 1754*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Giovedì 14 marzo 2024.

Incontro con una delegazione di parlamentari della Commissione per l'istruzione della Camera dei deputati della Romania.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.15 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

Testo unificato C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, C. 1639 Amorese, C. 1685 Loizzo e C. 1677 Messina.

(Seguito esame e conclusione - Abbinamento della proposta di legge C. 1754).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge di legge C. 1754, d'iniziativa della deputata Andreuzza, recante dichiarazione di monumento nazionale dei Teatri « La Fenice », « Goldoni » e « Malibran » di Venezia, di cui il gruppo della Lega ha chiesto l'abbinamento.

Pone quindi in votazione l'abbinamento della proposta di legge C. 1754.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 1754 Andreuzza alle proposte di legge C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C.1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, C. 1639 Amorese,

C. 1685 Loizzo e C. 1677 Messina già all'esame della Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 marzo scorso si è concluso l'esame delle proposte emendative e che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali mentre la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55,

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023)716 final)	41
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02134 Soumahoro: Iniziative volte a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	42
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	44
5-02135 Scotti: Iniziative volte a garantire l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori della Condevo, azienda con stabilimenti nel Lodigiano, nonché a salvaguardare i livelli occupazionali per i medesimi lavoratori	42
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	46
5-02136 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità occupazionale e la salvaguardia reddituale per i lavoratori dello stabilimento di Vigevano del calzaturificio Moreschi	42
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	47
5-02137 Mari: Iniziative volte a far recedere Enel da decisioni unilaterali relative al taglio al costo del personale e alla revoca dello <i>smart working</i>	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	48
5-02138 Nisini: Acquisizione di informazioni relative all'avvio della terza edizione del Fondo nuove competenze e alla pubblicazione dei relativi bandi	43
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	49

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità

delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE.

(COM(2023)716 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza della vicepresidente Chiara GRIBAUDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.05.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02134 Soumahoro: Iniziative volte a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ritiene che i dati drammatici sugli incidenti sui luoghi di lavoro testimoniano il fallimento completo della politica, che non è stata in grado, a suo avviso, di individuare azioni concrete volte a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza. Evidenzia la necessità di programmare una sessione parlamentare specifica sul tema della sicurezza sul lavoro, durante la quale tutti gli schieramenti politici e il Governo, dopo aver ammesso il proprio fallimento, dovrebbero cominciare a ragionare seriamente su come invertire tale tendenza, al di fuori di ogni logica di contrapposizione partitica, evitando siano spese parole di sola retorica.

5-02135 Scotto: Iniziative volte a garantire l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori della Condevo, azienda con stabilimenti nel Lodigiano,

nonché a salvaguardare i livelli occupazionali per i medesimi lavoratori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ritiene che la disponibilità manifestata dal Governo a monitorare la situazione non sia sufficiente e rassicurante. Ricorda che l'azienda indicata nell'interrogazione, che in passato ha beneficiato di incentivi, sembra andare verso una chiusura degli stabilimenti in vista di una delocalizzazione della propria attività, mettendo seriamente a rischio i livelli occupazionali. Ritiene dunque necessario un'azione forte del Governo che conduca ad un confronto tra l'impresa e i sindacati, con il sostegno della regione, al fine dell'elaborazione di un piano industriale vero che porti ad un rilancio dei livelli produttivi e occupazionali. Fa presente che il suo gruppo continuerà a vigilare affinché siano assunte iniziative reali ed efficaci.

5-02136 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità occupazionale e la salvaguardia reddituale per i lavoratori dello stabilimento di Vigevano del calzaturificio Moreschi.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, giudicando sconvolgente che solo oggi il Governo e la regione si accorgano della necessità di interventi, nonostante la vertenza in oggetto sia in atto da tempo risalente e vi sia uno stato di crisi generale che caratterizza le imprese di tutto il territorio lombardo. Ritiene grave che ad oggi non sia

stato costituito alcun tavolo e non siano state formulate proposte efficaci, facendo peraltro notare che l'intenzione dell'azienda richiamata nell'interrogazione di spostare la produzione in altri territori, nel segno di una presunta svolta « *green* », dimostri il fallimento delle iniziative intraprese dalla regione Lombardia in tale ambito. Ritiene necessario ragionare con serietà su iniziative normative serie, che individuino soluzioni a livello nazionale, come quelle contemplate dalla proposta di legge a prima firma Pavanelli C. 714, volta ad individuare soluzioni concrete per i lavoratori dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali, che affronta, ad esempio, il fenomeno del cosiddetto « *workers buy out* ».

5-02137 Mari: Iniziative volte a far recedere Enel da decisioni unilaterali relative al taglio al costo del personale e alla revoca dello *smart working*.

Francesco MARI (AVS) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco MARI (AVS), replicando, ritiene grave che un'azienda pubblica compia scelte unilaterali ritorsive in danno dei lavoratori, facendo notare che l'assenza del dialogo sembra caratterizzare ormai sia

l'azione del Governo sia la gestione delle crisi aziendali. Auspica dunque che l'Esecutivo cambi rotta e assuma iniziative serie che consentano di scongiurare comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori.

5-02138 Nisini: Acquisizione di informazioni relative all'avvio della terza edizione del Fondo nuove competenze e alla pubblicazione dei relativi bandi.

Andrea Giaccone (LEGA), cofirmatario dell'interrogazione, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea GIACCONE (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando l'importanza del Fondo nuove competenze e della pubblicazione dei relativi bandi, a fronte della necessità di assicurare una formazione continua che consenta ai lavoratori di stare al passo dell'innovazione tecnologica.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-02134 Soumahoro: Iniziative volte a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. L'Onorevole interrogante, riportando all'attenzione un grave caso di incidente sul luogo di lavoro, chiede quali provvedimenti si intendano prendere per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Le tragedie che troppo spesso ci troviamo ad affrontare e che vedono coinvolti i lavoratori, vittime di incidenti sul luogo di lavoro, ci obbligano tutti ad una riflessione profonda sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro.

La materia della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è prioritaria per il Ministero che rappresenta e per il Governo. A tal fine, dall'insediamento dell'esecutivo abbiamo pensato ad una serie di interventi e strumenti veicolati in diversi provvedimenti.

Da ultimo, il pacchetto di norme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inserite nel decreto-legge n. 19 del 2024, il cosiddetto PNRR-*bis*, e recanti disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In merito all'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e in particolare nel settore dell'edilizia, abbiamo introdotto lo strumento della patente a crediti. La patente costituirà, a decorrere dal 1° ottobre 2024, un titolo obbligatorio il cui possesso consentirà ad imprese e lavoratori autonomi di operare nell'ambito di cantieri temporanei o mobili. Il fine è di responsabilizzare tutti i soggetti che a diverso titolo intervengono sui cantieri e che hanno poteri e obblighi nei confronti dei lavoratori.

In quanto titolo abilitante, il suo rilascio è condizionato al possesso da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo di alcuni requisiti, tra i quali l'aver assolto agli obblighi formativi

previsti in materia di salute e sicurezza. La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti, che possono subire delle decurtazioni, qualora siano stati adottati dei provvedimenti definitivi che sanzionano o accertano una violazione o una responsabilità in capo ai datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo. I crediti ridotti potranno essere riacquistati, anche a seguito della frequenza dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, nelle ipotesi più gravi, ossia nei casi in cui si sia verificata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro, valutate le circostanze del caso concreto, ha facoltà di sospendere in via cautelativa la patente fino a un massimo di dodici mesi. Ciò significa che, ancor prima dell'accertamento in via definitiva della responsabilità datoriale, in occasione di questi gravissimi eventi, all'impresa o al lavoratore autonomo sarà nella sostanza inibito lo svolgimento di qualsivoglia attività.

In assenza di patente o in possesso di una patente con una dotazione inferiore a 15 crediti, le imprese e i lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili.

Inoltre, anche a seguito di una prima fase di attuazione e sperimentazione di questo nuovo strumento, potremo ampliare l'ambito di applicazione della patente a crediti, attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il citato intervento normativo parte dalla consapevolezza che la tutela dei lavoratori non può prescindere da una rete efficace di controlli. Pertanto, abbiamo previsto il raf-

forzamento del contingente ispettivo, in particolare degli ispettori tecnici, al fine di dare una risposta immediata all'esigenza di maggiore controllo sui territori, anche per prevenire qualunque forma di sfruttamento della forza lavoro e di irregolarità.

In particolare, si evidenzia che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ampliato l'organico dell'ispettorato nazionale del lavoro di circa 700 nuove unità di ispettori tecnici, per un totale, inclusi gli

ispettori ordinari, di 2.345 unità di personale e nel triennio 2024-2026, è prevista l'assunzione di ulteriori 250 unità di personale ispettivo da impiegare nell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di 50 per l'Arma dei carabinieri. Nel corso del 2024, pertanto, le attività di ispezione saliranno da 70 a 100 mila, così come sarà ampliato l'organico destinato alle attività di vigilanza e ispezione.

ALLEGATO 2

5-02135 Scotto: Iniziative volte a garantire l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori della Condevo, azienda con stabilimenti nel Lodigiano, nonché a salvaguardare i livelli occupazionali per i medesimi lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo sulla situazione occupazionale della Società Condevo, azienda produttrice di componenti per caldaie con due stabilimenti in provincia di Lodi, acquisiti elementi informativi dalla regione Lombardia, rappresento quanto segue.

La regione Lombardia ha comunicato che le competenti Direzioni Generali stanno seguendo la complessa situazione della Società Condevo sin dai suoi esordi.

La Società si trova ad affrontare una situazione di difficoltà legata all'andamento di mercato del settore, fortemente impattato dal divieto di vendita ed installazione di caldaie a gas imposto dalla normativa europea sulla transizione verde.

Al fine di fronteggiare tali difficoltà, la Società inizialmente ha fatto ricorso ad un intervento di cassa integrazione guadagni ordinaria, senza però riuscire a risolvere le sue crescenti problematiche industriali ed occupazionali.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali, il 16 novembre 2023, si è tenuta una Audizione presso la Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, alla presenza dei soli referenti sindacali, i quali nel corso dell'incontro hanno sollecitato l'azienda a presentare un piano industriale di prospettiva e a fare ricorso ad un ammortizzatore sociale dal respiro più ampio, come la CIGS per crisi aziendale o il contratto di solidarietà, al fine di affrontare una crisi ormai divenuta strutturale.

Successivamente, in data 30 gennaio 2024, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 34 lavoratori in esubero su un totale di 98 dipendenti suddivisi negli stabilimenti di Marudo e Castiraga Vidardo, entrambi in provincia di Lodi. Ciò ha destato l'immediata reazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che si sono subito mobilitati, realizzando azioni di protesta e sensibilizzazione delle istituzioni al fine di individuare possibili soluzioni.

In risposta a tali sollecitazioni, la regione Lombardia, lo scorso 26 febbraio ha avviato interlocuzioni con la parte aziendale, anche in forma riservata, finalizzate alla verifica del possibile ricorso ad ammortizzatori sociali come soluzione alternativa al licenziamento, tra cui anche il contratto di solidarietà.

Laddove la fase sindacale della procedura, in scadenza il 15 marzo 2024, si concluda con un verbale di mancato accordo, gli uffici competenti della regione Lombardia procederanno ad avviare la fase amministrativa della procedura, convocando le Parti per l'espletamento dell'esame congiunto in sede pubblica.

In ogni caso, preso atto di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, posso assicurare che il Ministero del lavoro, nei limiti delle proprie competenze, monitorerà i futuri sviluppi della vicenda anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

ALLEGATO 3

5-02136 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità occupazionale e la salvaguardia reddituale per i lavoratori dello stabilimento di Vigevano del calzaturificio Moreschi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, inerente la situazione occupazionale del Calzaturificio Moreschi, storica azienda specializzata nella produzione di scarpe di lusso, con sede a Vigevano (in provincia di Pavia), sentite le strutture competenti del Ministero e la regione Lombardia, si rappresenta quanto segue.

Dalle informazioni acquisite, risulta che, nel corso dell'ultimo decennio, la Società ha incontrato rilevanti difficoltà che l'hanno portata a usufruire di ammortizzatori sociali, in particolare della Cassa integrazione straordinaria per cessazione parziale di attività per 12 mesi, dal 6 giugno 2022 al 5 giugno 2023, stante la decisione di cessare l'attività dei reparti di orlatura e pelletteria.

Alla scadenza dell'intervento di integrazione salariale per cessazione attività, ferma restando la decisione di terminare definitivamente l'attività dei due reparti, la Società, secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per i 35 lavoratori impiegati presso la sede di Vigevano nei due reparti oggetto di chiusura.

Dopo una lunga e complessa trattativa, la procedura si è conclusa con un accordo siglato tra le parti che ha visto la riduzione degli iniziali esuberi a 28 unità.

Inoltre, la regione Lombardia ha reso noto che lo scorso 19 febbraio 2024, la Società Moreschi ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo per 59 lavoratori dello stabilimento di Vigevano su un totale di circa 107 unità, motivata dalla decisione di cessare la produzione di calzature per concentrare le attività sulla promozione del mar-

chio e sulla attività di creazione dei modelli, avvalendosi per la produzione di altre aziende specializzate e caratterizzate da una forte impronta « verde ».

La procedura, secondo quanto riferito dalla regione, è attualmente nella prima fase sindacale che prevede la discussione tra le parti senza l'intervento istituzionale e dovrà concludersi entro il 4 aprile 2024.

La regione Lombardia, in caso di esito negativo della fase sindacale, si è impegnata ad attivarsi prontamente per la convocazione delle parti in sede pubblica e, in tale contesto, supporterà le stesse nello svolgimento delle trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo, anche tramite confronti con le parti coinvolte al fine di trovare ogni possibile soluzione attuabile per la tutela della forza lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

La regione ha, altresì, confermato la disponibilità – su richiesta delle parti e compatibilmente con i tempi dettati dalla procedura in corso – ad avviare un confronto volto ad approfondire ulteriormente le possibilità di bilanciamento delle esigenze aziendali legate alla necessità di incrementare la sostenibilità della produzione e la salvaguardia della continuità occupazionale.

In merito alla vicenda segnalata, nel sottolineare l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assicuro che, per quanto di competenza, qualora dovessero pervenire richieste di intervento, si favoriranno tutti i percorsi possibili necessari per attivare gli strumenti di tutela dei lavoratori della Società Moreschi.

ALLEGATO 4

5-02137 Mari: Iniziative volte a far recedere Enel da decisioni unilaterali relative al taglio al costo del personale e alla revoca dello *smart working*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole Interrogante per il quesito posto concernente le condizioni di lavoro e la tutela dei lavoratori impiegati presso la Società Enel.

In via preliminare, rappresento che sono stati acquisiti elementi direttamente dagli uffici tecnici di Enel S.p.A. e dalle competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sul punto, comunico che il 9 febbraio 2024, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è tenuto un incontro tra i vertici dell'impresa ENEL Spa e le rappresentanze sindacali dei lavoratori al fine di esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Tale riunione, in particolare, è stata indetta a fronte dello stato di agitazione e delle iniziative di astensione dal lavoro proclamate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a seguito della decisione della Società di: voler esternalizzare attività « core » dell'area della Distribuzione quali le manovre di esercizio sulla rete elettrica di media tensione; voler modificare il regime di orari nella distribuzione introducendo il cosiddetto « *semiturno* » per il personale che opera nel territorio; avere un piano di assunzioni che rimodula la cosiddetta turnazione in reperibilità; voler modificare in termini restrittivi il vigente accordo sullo *smart working*, introducendo rimodulazioni nel campo della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per oltre la metà dei dipendenti e intraprendere azione finalizzata alla riduzione dei costi.

All'esito del necessario confronto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali — preso atto che tra le Parti, allo stato, non hanno trovato un'intesa — ha invitato le organizzazioni sindacali dei lavoratori a ridurre al minimo i disagi per l'utenza, secondo le finalità della legge n. 83 del 2000.

Per quanto riguarda lo *smart working*, la Società ha dichiarato che la convergenza generale delle grandi imprese nazionali va verso una presenza in azienda per circa il 60 per cento del mese per coloro che svolgono attività pienamente « *remotizzabili* ». Osservando ai numeri registrati tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, la tendenza è quella di una polarizzazione verso 8 giorni di *smart working* disposti peraltro dalle principali aziende italiane. In tale contesto, Enel S.p.A. ha affermato di garantire nove giorni mensili di *smart working* e ampia flessibilità di fruizione da parte dei dipendenti (es. garanzia di giorni aggiuntivi per situazioni particolari, riconoscimento del buono pasto, flessibilità mensile e non settimanale).

Concludo signor Presidente, rappresentando nuovamente la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite, a fornire il supporto tecnico necessario alle parti coinvolte e, allo stesso tempo, vigilerà affinché sia garantito un equilibrio tra vita privata e lavoro senza tralasciare, da un lato, le esigenze di tutela rafforzata per i lavoratori più fragili e, dall'altro lato, le esigenze occupazionali, tanto più nei settori così importanti per il Paese.

ALLEGATO 5

5-02138 Nisini: Acquisizione di informazioni relative all'avvio della terza edizione del Fondo nuove competenze e alla pubblicazione dei relativi bandi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio il Vicepresidente On. Nisini per il quesito posto concernente il Fondo Nuove Competenze, la cui finalità è di attuare politiche attive del lavoro favorendo l'innalzamento del livello del capitale umano in modo da supportare le imprese nel processo di adeguamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi.

Al riguardo è stata interpellata la Direzione Generale competente che ha riferito che l'Autorità di Gestione, con il supporto di Sviluppo Italia Lavoro (ex Anpal Servizi) è attualmente impegnata nella gestione degli avvisi pregressi relativi agli anni 2020 e 2022.

Al contempo, si conferma che il Programma Nazionale «*Giovani, donne e lavoro*», cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus, prevede nell'ambito della priorità 3, il finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.

Ciò posto, considerata l'importanza di offrire ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti per adattarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro, si sottolinea la volontà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel definire tempistiche rapide per l'avvio della terza edizione del Fondo Nuove competenze, tenuto anche conto che trattasi di intervento che completa il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto dal PNRR.

A tal proposito, la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta già lavorando speditamente, considerata anche la recente riorganizzazione ministeriale entrata in vigore il 1° Marzo 2024, a tutti gli approfondimenti necessari all'emanazione di un nuovo avviso.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. COM(2023) 769 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	50
ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione)	64
ALLEGATO 2 (Proposta di documento alternativo presentata dal gruppo M5S)	66
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	51
ALLEGATO 3 (Documento approvato dalla Commissione)	69
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale. COM(2024) 14 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. COM(2023) 770 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche. COM(2023) 779 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. COM(2023) 781 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	60

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità.

COM(2023) 769 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere motivato, per non conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*vedi allegato 1*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) ritiene pienamente condivisibili le finalità della proposta di regolamento, in quanto essa è volta a definire un quadro comune dell'UE per il benessere di cani e gatti che risulta essenziale per garantirne un elevato livello di tutela, per migliorarne la tracciabilità, per prevenire fenomeni quali il commercio illegale, la diffusione di pratiche dolorose come l'amputazione di orecchie e coda nonché la diffusione di malattie, che costituirebbero una minaccia per la salute pubblica. Illustra pertanto proposta di documento alternativo presentata dal suo Gruppo (*vedi allegato 2*).

Isabella DE MONTE (IV-C-RE) nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, evidenzia come la proposta di regolamento, sottolinea come essa sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti richiedono per la loro natura e portata un intervento a livello europeo. Gli Stati membri, agendo singolarmente, potrebbe invece causare un'ulteriore frammentazione del mercato interno, esacerbare le attuali differenze nel livello di protezione del benessere degli animali e impedire il realizzarsi di parità di condizioni tra gli operatori. Sottolinea che una normativa armonizzata a livello dell'UE è necessaria anche per assicurare la tracciabilità di cani e gatti nell'intero territorio dell'Unione quale strumento di contrasto del commercio illegale e tenendo conto delle attività orientate alle adozioni

dei rifugi, che spesso hanno carattere transfrontaliero.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che in caso di approvazione del documento formulato dall'onorevole Pisano, il documento presentato dalla collega Scutellà non sarà posto in votazione e sarà, comunque, pubblicato in allegato al resoconto odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere motivato formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione

dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.

COM(2024) 14 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, rileva che la proposta di direttiva all'esame della Commissione prospetta modifiche alla direttiva 2009/38/CE in merito all'istituzione e al funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE), e all'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.

Come illustrato dalla Commissione europea, l'intervento legislativo ha l'obiettivo generale di far fronte alle carenze della direttiva vigente, migliorandone l'efficacia, e persegue 4 obiettivi specifici:

1) evitare differenze ingiustificate in tema di diritti minimi di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale;

2) garantire l'efficienza e l'efficacia nell'istituzione dei CAE;

3) assicurare risorse adeguate ai CAE e un processo efficace per la loro informazione e consultazione;

4) promuovere un'applicazione più efficace della direttiva, anche attraverso l'accesso dei rappresentanti dei lavoratori alla giustizia e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

Ricorda che, ai sensi della direttiva vigente, i comitati aziendali europei sono organi di informazione e consultazione che garantiscono il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative a « questioni transnazionali » nelle imprese con più di 1.000 dipendenti che operano in almeno due paesi dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE).

Attualmente sono operanti nell'UE circa 1.000 organi di informazione e consultazione a livello transnazionale (che rappresentano circa 16,6 milioni di lavoratori). La maggior parte di questi, 678, sono CAE, che rappresentano oltre 11,3 milioni di lavoratori. Ogni anno vengono creati mediamente 20 nuovi CAE.

Il lavoro dei CAE integra quello degli organi nazionali rappresentativi dei lavoratori.

Tra le rilevanti questioni sulle quali possono essere coinvolti i lavoratori, per il tramite dei comitati aziendali europei, merita ricordare quelle relative ai risultati o alle prospettive dell'impresa, anche in termini occupazionali, o ancora quelle attinenti alla ristrutturazione dell'impresa e alle politiche in materia di risorse umane.

Ricorda altresì che il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (articolo 27) e dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), secondo il quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (articolo 153), promuove il dialogo sociale (articolo 151) e riconosce il ruolo delle parti sociali (articolo 152).

Nel corso degli anni, poi, l'UE ha adottato una serie di direttive volte a tutelare i diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione a livello aziendale, tra cui la direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, la direttiva 2001/23/CE sui trasferimenti di imprese e la direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi. Anche il Pilastro europeo dei diritti sociali afferma, al principio n. 8, che « i lavoratori o i loro rappresentanti hanno il diritto ad essere informati e consultati in tempo utile su questioni di loro interesse ».

A giudizio della Commissione europea, l'iniziativa in esame non pregiudica le norme e le prassi, dell'UE e nazionali, relative al coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale.

Prima di illustrare i principali contenuti della proposta al nostro esame, ritiene utile

riportare, in estrema sintesi, le motivazioni poste a base dell'iniziativa.

L'Esecutivo europeo, segnatamente, osserva come, nell'ambito della trasformazione in corso nel mondo del lavoro, un coinvolgimento significativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti a tutti i livelli, per considerazioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale, possa contribuire alla previsione e alla gestione dei cambiamenti, alla riduzione della perdita di posti di lavoro, al mantenimento dell'occupabilità e all'attenuazione delle ripercussioni sui sistemi di previdenza sociale e dei relativi costi di adeguamento.

La direttiva vigente, tuttavia, presenta alcune carenze, specie in relazione al processo consultivo dei comitati e ai mezzi di cui dispongono i rappresentanti dei lavoratori per far valere i loro diritti.

In particolare, a causa delle esenzioni previste, la direttiva non si applica a circa 350 imprese che dispongono di accordi in materia di informazione e consultazione transnazionale: il che rende il quadro normativo complesso e frammentato, creando diversi livelli di protezione dei lavoratori in seno alle imprese di dimensioni unionali.

In alcuni casi, inoltre, manca un dialogo autentico e significativo tra la direzione e il CAE e vi è incertezza su taluni aspetti rilevanti della normativa, come il processo di istituzione dei CAE, la portata degli obblighi di informazione e consultazione, la copertura delle spese delle delegazioni speciali di negoziazione che rappresentano i lavoratori, le condizioni per richiedere il trattamento riservato delle informazioni o per rifiutare la divulgazione di talune informazioni ai CAE, nonché l'accesso alla giustizia. In molti CAE, inoltre, si rileva anche un evidente squilibrio di genere e spesso le violazioni dei diritti di informazione e consultazione non sono sanzionate in misura sufficiente.

La Commissione ritiene quindi che il potenziale dei CAE non venga pienamente utilizzato e, pertanto, considera necessario un intervento normativo a livello UE che affronti le suddette carenze. A ciò si aggiunga il fatto, rilevante, che a febbraio 2023 una risoluzione adottata dal Parla-

mento europeo ha esortato la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva 2009/38/CE entro il 31 gennaio 2024.

La risoluzione ha anche fornito alla Commissione una serie di raccomandazioni finalizzate, in particolare, ad assicurare una consultazione tempestiva e significativa su questioni di carattere transnazionale che potrebbero avere un impatto sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori in Europa, compresi i cambiamenti derivanti dalle transizioni verde e digitale, e ad eliminare l'esenzione per gli accordi precedenti alla direttiva, al fine di creare parità di condizioni nell'applicazione delle norme che disciplinano il funzionamento dei CAE.

La Commissione informa di aver consultato le parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 TFUE. In generale, i sindacati ritengono necessaria una revisione giuridicamente vincolante della direttiva, mentre le organizzazioni dei datori di lavoro perlopiù vi si oppongono, ritenendo che la direttiva vigente sia idonea allo scopo che persegue e mettendo in guardia dal gravare le imprese di ulteriori oneri normativi.

Passa successivamente ad una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dall'Ufficio RUE per ulteriori approfondimenti e riservandosi ulteriori considerazioni in attesa della trasmissione della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In primo luogo, la proposta in esame, allo scopo di garantire ai lavoratori delle imprese multinazionali che operano nell'UE/SEE parità di diritti in ordine alla richiesta di istituzione di un nuovo CAE, abolisce talune esenzioni dall'ambito di applicazione della direttiva. Ciò consentirà, secondo le stime della Commissione, a 5,4 milioni di lavoratori in 320 società multinazionali con accordi preesistenti di chiedere l'istituzione di un CAE.

Inoltre, delinea con maggiore chiarezza il concetto essenziale di « questione transnazionale », che definisce la portata delle

attività di informazione e consultazione dei CAE, con l'obiettivo di garantire che l'attività degli stessi sia complementare a quella degli organi nazionali di informazione e consultazione, senza sovrapposizioni.

La proposta introduce altresì misure finalizzate a fare in modo che i membri del CAE ricevano una risposta motivata al loro parere prima che la direzione dell'impresa adotti una decisione su questioni transnazionali. La direzione dell'impresa dovrà anche dare giustificazioni ogni volta che adduca motivi di riservatezza per non divulgare informazioni su questioni transnazionali oppure per limitarne l'ulteriore condivisione.

Inoltre, al fine di garantire ai Comitati la capacità necessaria per svolgere i loro compiti, negli accordi riguardanti i CAE dovranno essere specificate le risorse finanziarie e materiali loro assegnate, ad es. in termini di esperti, spese legali e attività di formazione.

La Commissione prospetta anche misure per rafforzare l'equilibrio di genere nei CAE, nonché per migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso. Gli Stati membri dovranno inoltre introdurre sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per l'applicazione della direttiva.

Passando al tema del rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 153, par. 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 153, par. 2, lettera b), del TFUE. L'articolo 153, par. 1, lettera e), consente infatti all'UE di sostenere e completare l'azione degli Stati membri volta a migliorare l'informazione e la consultazione dei lavoratori. In questo settore, l'articolo 153, par. 2, lettera b), conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, direttive che stabiliscono prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione

europea motiva la necessità di intervenire in quanto solo un'iniziativa dell'UE può stabilire norme comuni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale all'interno dell'Unione. Data la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale, i singoli Stati membri non possono far fronte alle carenze del quadro vigente in modo coerente ed efficace. L'iniziativa, a giudizio della Commissione, aumenterà ulteriormente il valore aggiunto anche per le imprese, creando un quadro giuridico più chiaro e coerente in tutta l'UE.

Per quanto concerne, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano alle modifiche necessarie per conseguire gli obiettivi. Afferma altresì che gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste non dovranno modificarle né renderle meno favorevoli, e gli Stati membri potranno anche decidere di andare oltre gli standard minimi previsti nella proposta.

Occorre, peraltro, osservare che, secondo la valutazione d'impatto della Commissione, nelle imprese attualmente esentate che dispongono di « accordi volontari », la direzione centrale potrebbe avviare negoziati per un nuovo CAE o dovrebbe avviarli, se richiesto dai lavoratori a norma della direttiva: il che, secondo le stime, comporterà costi medi pari a circa 148.000 euro per negoziato per tali imprese.

Inoltre, durante le negoziazioni o rinegoziazioni che coinvolgono una delegazione speciale di negoziazione, le imprese saranno giuridicamente obbligate a farsi carico, oltre che di ulteriori costi sostenuti nella fase di costituzione, anche di spese legali ragionevoli: il che, allo stato attuale, non è esplicitamente previsto dalla maggior parte degli Stati membri. La direzione centrale deve impegnarsi in rinegoziazioni laddove necessario per allineare l'accordo esi-

stente relativo al CAE alle prescrizioni rivedute (ad es., con riferimento alla copertura delle spese del CAE per la consulenza di esperti, la consulenza legale e la formazione). La Commissione precisa che non è stato possibile quantificare in maniera attendibile i costi medi delle rinegoziazioni, poiché sono altamente variabili.

Sempre secondo la valutazione d'impatto, le imprese potrebbero inoltre assistere ad un aumento incrementale dei costi di funzionamento dei CAE (mediamente pari a circa 300.000 euro all'anno per CAE). Infine, in caso di violazione degli obblighi, le imprese correrebbero il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie più elevate, anche se la Commissione prevede che i casi di controversie giuridiche e in cui verrebbero applicate sanzioni sarebbero poco frequenti.

Per completezza, osserva come la Commissione, confrontando i costi quantificabili con il fatturato delle imprese interessate, preveda che i costi economici delle misure proposte saranno trascurabili e rimarranno tali. Di conseguenza, non individua alcuna ripercussione sulla competitività delle imprese.

Ritiene tuttavia opportuno che la questione dei possibili aumenti di costi per le imprese coinvolte sia adeguatamente approfondita e valutata.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca (Senato), Slovacchia, Spagna e Svezia.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 16 aprile 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti illustrati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo e delle parti sociali. Sarà particolarmente importante acquisire una valutazione sulle modifiche prospettate e sull'impatto della proposta, specie sulle imprese interessate.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

COM(2023) 770 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore Pisano, impossibilitato a partecipare alla seduta, sottolinea che la proposta di regolamento in esame è volta a modificare la vigente normativa europea in materia di protezione degli animali durante le attività di trasporto collegate allo svolgimento di un'attività economica. La proposta ha le seguenti finalità generali:

contribuire a una produzione agricola e alimentare sostenibile, affermando il principio delle filiere corte;

garantire un livello più elevato di benessere degli animali, aggiornando le prescrizioni in materia secondo i più recenti dati scientifici;

rispondere alle aspettative dell'opinione pubblica;

semplificare e favorire l'attuazione della normativa (anche attraverso la digitalizzazione);

garantire il buon funzionamento del mercato interno, sia per gli animali d'allevamento che per gli animali trasportati per altri fini economici.

Sono, pertanto, stabiliti i seguenti obiettivi specifici:

limitare i lunghi viaggi e le numerose operazioni di scarico e carico degli animali, dovute a ripetuti periodi di riposo;

garantire che gli animali dispongano di più spazio durante il trasporto;

migliorare le condizioni di trasporto degli animali vulnerabili;

evitare di esporre gli animali a temperature estreme;

facilitare l'applicazione delle norme dell'UE in materia di protezione degli animali, anche attraverso la digitalizzazione;

proteggere meglio gli animali esportati verso paesi terzi;

proteggere meglio i gatti e i cani trasportati in relazione a un'attività economica.

Passa poi all'illustrazione delle principali misure proposte a questo scopo, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'Unione europea.

Il capo I (articoli 1-4) stabilisce che la proposta si applica alla protezione degli animali durante il trasporto, in relazione con un'attività economica e più precisamente:

all'interno dell'Unione;

in partenza da un paese terzo a un luogo di destinazione nell'Unione;

in partenza nell'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo;

da un posto di controllo frontaliere di entrata nell'Unione fino a un punto di uscita dall'Unione, quando il trasporto di animali transita attraverso il territorio dell'Unione.

Alcuni tipi di trasporto sarebbero soggetti solo alle condizioni generali stabilite dal regolamento (articolo 4):

trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali mezzi propri per la transumanza stagionale;

trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;

trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.

Il regolamento proposto non si applicherebbe al trasporto:

non collegato ad un'attività economica;

da o verso cliniche o studi veterinari;

specie protette ai sensi della convenzione sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica minacciate di estinzione (CITES);

tra giardini zoologici quali definiti dalla relativa direttiva;

di pesci ornamentali;

finalizzato alla consegna di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.

Il regolamento si applicherebbe solo in parte agli animali utilizzati a fini scientifici.

La proposta fissa (articolo 4) condizioni generali per il trasporto di animali stabilendo, il divieto di trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongano o siano tali da esporli a sofferenze inutili e il rispetto delle seguenti condizioni:

la previa adozione di tutte le misure per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;

l'idoneità degli animali all'intero viaggio;

la progettazione, costruzione, manutenzione e utilizzo dei mezzi di trasporto e delle strutture di carico e scarico in modo da evitare lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;

l'idoneità delle persone responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto ad accudire gli animali trasportati e ad espletare i propri compiti senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili;

che il trasporto sia effettuato senza indebito ritardo;

che le condizioni di benessere degli animali siano controllate a intervalli regolari e preservate.

Il capo II (articoli 5-10) stabilisce le norme e le condizioni per l'autorizzazione degli organizzatori e trasportatori a organizzare ed effettuare il trasporto di animali:

lo spazio e l'altezza del mezzo di trasporto, le strutture per lo scarico e il carico siano adattati alle specie, alle dimensioni, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;

acqua, alimenti e riposo siano offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e siano appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;

gli animali acquatici dispongano di acqua in volume e qualità sufficienti.

Il capo II (articoli 5-10) stabilisce le norme e le condizioni per l'autorizzazione degli organizzatori e trasportatori a organizzare ed effettuare il trasporto di animali. Le autorizzazioni concesse ai trasportatori – stabiliti in un paese dell'UE o in un paese terzo – possono essere per viaggi brevi o di lunga durata e sono subordinate alle seguenti condizioni:

la disponibilità di personale e attrezzature sufficienti e appropriati;

la predisposizione di istruzioni scritte per il personale riguardo l'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali;

l'idoneità di conducenti e/o guardiani, attestata da un apposito certificato e conseguita seguendo pertinenti corsi di formazione;

non aver commesso gravi violazioni nei cinque anni precedenti la domanda.

È previsto (articolo 10) che il trasportatore provveda affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali seguano un corso di formazione riconosciuto (articolo 37) in materia di benessere degli animali.

È stabilito l'obbligo di compilare un giornale di viaggio (articoli 14 e 15) per i viaggi lunghi e i viaggi brevi verso paesi terzi che deve essere presentato in TRACES e approvato dall'autorità competente.

I detentori di animali nel luogo di partenza devono assicurare l'idoneità al viaggio degli animali e le operazioni di carico devono essere sorvegliate da un veterinario (articolo 17).

La proposta stabilisce altresì gli obblighi dei trasportatori durante il viaggio attribuendo loro la responsabilità dell'idoneità degli animali al viaggio dal luogo di partenza a quello di destinazione (articolo 18). Nel corso del viaggio l'accudimento degli animali è affidato al conducente, eventualmente affiancato da guardiani in possesso di certificato di idoneità (articolo 38).

I trasportatori sono inoltre tenuti a raccogliere informazioni sulla base di determinati indicatori, ad analizzarle e ad adottare misure correttive per migliorare il benessere degli animali trasportati. Durante il trasporto gli animali dovrebbero essere controllati almeno ogni 4 ore e mezzo (articolo 19) e il verificarsi di gravi eventi, tali da incidere sul benessere degli animali, dovrebbero essere comunicati alle autorità competenti. I trasportatori sarebbero altresì responsabili di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto nel corso del viaggio a causa dell'inadeguato espletamento dei propri compiti da parte del conducente o dei guardiani.

Le condizioni degli animali dovrebbero essere registrate presso i centri di raccolta o i posti di controllo (articolo 20). Gli operatori di tali centri dovrebbero affidare l'accudimento degli animali a personale formato ed informato in merito agli obblighi e alle sanzioni previsti dal regolamento e comunicare alle autorità eventuali violazioni.

Per i trasporti effettuati su nave dovrebbe essere designato un addetto al benessere degli animali, formato e in possesso di certificato di idoneità (articolo 21).

La proposta prevede, inoltre, l'obbligo di prevenire ed evitare ritardi (articolo 23), nonché l'obbligo di tracciamento dei mezzi di trasporto su strada, a tal fine dotati di un sistema di posizionamento collegato a un sistema di informazione collegato alla piattaforma TRACES e istituito dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (articolo 24).

A tale riguardo, rammento che TRACES (*Trade Control and Export System*) è la piattaforma informatica veterinaria per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti di origine animale.

A destinazione dovrebbero essere registrati sul giornale di viaggio data, ora di arrivo, e condizioni degli animali; le operazioni di scarico dovrebbero, inoltre, essere sorvegliate da un veterinario (articolo 25).

Alla Commissione europea è conferito il potere di definire più dettagliatamente con atti di esecuzione gli aspetti di salute da monitorare e i metodi da utilizzare, e con atti delegati stabilire le soglie a partire di riferimento per l'adozione di misure correttive.

Sono stabiliti, tra l'altro, i tempi massimi di viaggio, tempi di riposo, le modalità di alimentazione degli animali non svezati.

Norme specifiche sono previste negli allegati per il trasporto di conigli e pollame destinato alla macellazione. I viaggi a temperature estreme dovrebbero essere limi-

tati nel tempo e subordinati ad alcune condizioni.

Gli organizzatori di trasporti verso paesi terzi devono essere autorizzati con un certificato valido 5 anni, rilasciato previa valutazione dello svolgimento di un primo viaggio e del rispetto delle norme relative a tempi massimi, spazio disponibile, trattamento degli animali (articolo 33).

Il regolamento dovrebbe essere applicato anche ai trasporti in transito sul territorio dell'Unione e i trasportatori che portano nell'Unione animali provenienti da paesi terzi devono garantire che questi siano stati trasportati in modo conforme o a condizioni riconosciute come equivalenti fin dal luogo di partenza nel paese terzo.

Le nuove norme prevedono la certificazione degli organizzatori del trasporto, nonché attestati rilasciati dalle autorità competenti dei paesi terzi prima di un viaggio su nave adibita al trasporto di bestiame. I posti di controllo nei paesi terzi devono rispettare norme equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.

È prevista la designazione da parte degli Stati membri di autorità competenti, con il compito di assicurare la formazione degli operatori, rilasciare certificati di idoneità degli operatori stessi e ispezionare le navi adibite al trasporto di bestiame.

Con riguardo alla formazione, tali autorità dovrebbero assicurare la disponibilità di corsi per conducenti, guardiani e addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto.

La proposta prevede che continui ad applicarsi (articolo 42) il vigente regolamento in materia di controlli ufficiali sulla salute delle piante e il benessere degli animali.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme proposte, provvedere sistematicamente a indagare su presunte violazioni, adottare le misure per porvi fine e applicare le sanzioni ai responsabili. Tuttavia, potrebbero essere applicate anche sanzioni penali, proporzionate e sufficientemente severe.

Nel determinare le sanzioni dovrebbe essere tenuto conto della natura, portata,

gravità della violazione, del danno arrecato, della durata della violazione, di eventuali reiterazioni o del cumulo di violazioni simultanee. Dovrebbero altresì essere considerate circostanze aggravanti le violazioni commesse con pratiche fraudolente o ingannevoli e la presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti.

Per gravi violazioni dovrebbero essere previste sanzioni amministrative pecuniarie di importo almeno pari al valore della partita e almeno al doppio del valore della partita per violazioni gravi reiterate per tre anni. Gli Stati membri potrebbero applicare sanzioni pecuniarie calcolate in base al fatturato dell'operatore responsabile della violazione (articolo 43).

Le violazioni sono considerate gravi se commesse deliberatamente o se per negligenza sono trasportati animali con gravi ferite, che non hanno raggiunto l'età minima per il trasporto, per eccessivo scostamento dalle prescrizioni relative allo spazio disponibile, al tempo di viaggio, o per mancanza delle previste autorizzazioni e certificazioni (articolo 44).

Le violazioni potrebbero essere punite con l'immobilizzazione e la confisca dei mezzi di trasporto, con la sospensione o revoca dell'autorizzazione o con la sospensione o cessazione – totale o parziale – delle attività economiche connesse al trasporto di animali (articolo 45).

La proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per aggiornare le norme tecniche contenute negli allegati al progresso tecnico-scientifico.

Gli Stati membri potrebbero adottare misure nazionali più rigorose, purché tali da non interferire con il corretto funzionamento del mercato interno e avendo previamente informato la Commissione europea (articolo 52).

In deroga al regolamento proposto, gli Stati membri potrebbero – informandone la Commissione – continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da dette regioni o alle stesse diretti (articolo 55).

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe sviluppare e mettere a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile, collegata alla piattaforma TRACES, che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è rappresentata correttamente dagli articoli negli articoli 43 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto volta, per un verso, a garantire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato nel settore degli animali assicurando nel contempo un elevato livello di protezione del benessere degli animali e, per altro verso, ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità del suo intervento legislativo alla luce della dimensione transfrontaliera che possono assumere i trasporti di animali: secondo la Commissione sarebbero pertanto inefficaci eventuali interventi nazionali, che potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sottolinea che le misure proposte mirano a contemperare l'esigenza di garantire un elevato livello di benessere degli animali con un impatto sostenibile sugli operatori economici.

La Commissione ribadisce, inoltre, che proprio per garantire un adeguamento graduale alle nuove misure, la proposta prevede un periodo transitorio.

Il termine per valutarne la conformità al principio di sussidiarietà è fissato al 15 aprile 2024. Potrebbe essere utile svolgere audizioni di rappresentanti del Governo e delle categorie interessate, anche alla luce del fatto che sulla proposta non è stata ancora trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012.

Segnala infine che la proposta in discussione è oggetto di esame presso il *Bundestag* tedesco, il Parlamento spagnolo ed i Parlamenti danese, finlandese, irlandese, lettone e svedese.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche.

COM(2023) 779 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

COM(2023) 781 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore Pisano, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il pacchetto legislativo in esame è volto a razionalizzare le valutazioni delle sostanze chimiche in tutta la normativa dell'UE, a rafforzare la base di conoscenze sulle stesse, a garantire l'individuazione precoce dei rischi chimici emergenti e azioni in materia di rischi chimici emergenti, con l'obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato unico per le sostanze chimiche, oltre che ad un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Il pacchetto comprende 3 proposte legislative:

1) la proposta di regolamento COM(2023)779, che istituisce una piatta-

forma comune di dati sulle sostanze chimiche e un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche;

2) la proposta di direttiva COM(2023)781, che modifica la direttiva 2011/65/UE con riferimento alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

3) la proposta di regolamento COM(2023)783, che modifica diversi regolamenti con riguardo alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici, nonché al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'UE nel settore delle sostanze chimiche.

Ricorda preliminarmente che il pacchetto al nostro esame s'inserisce in un quadro normativo completo dell'UE in materia di sostanze chimiche, costituito da oltre 40 atti legislativi in materia di produzione e immissione sul mercato di sostanze chimiche e di prodotti che contengono sostanze chimiche, emissioni di sostanze chimiche e sicurezza dei lavoratori, prodotti di consumo, alimenti e mangimi.

Esso costituisce uno dei principali risultati della Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, che mira a proteggere meglio i cittadini e l'ambiente e a promuovere l'innovazione in favore di sostanze chimiche sicure e sostenibili attraverso, tra l'altro, un approccio denominato «*una sostanza, una valutazione*».

Prima di illustrare i principali contenuti del pacchetto all'esame, ritiene utile riportare, in estrema sintesi, alcune informazioni di contesto e le motivazioni della Commissione alla base delle proposte.

Anzitutto, la Commissione europea ricorda che le sostanze chimiche svolgono un ruolo fondamentale per la maggior parte delle attività umane: si trovano infatti praticamente in tutti i prodotti che vengono utilizzati per il benessere e per tutelare la salute e la sicurezza. Alcune di esse, tuttavia, possono causare danni alla salute umana (ad es. provocare tumori, incidere sul sistema immunitario, respiratorio, endocrino, riproduttivo e cardiovascolare e au-

mentare la vulnerabilità alle malattie) o all'ambiente.

Inoltre l'industria chimica dell'UE rappresenta il secondo produttore mondiale di sostanze chimiche (con un fatturato di 760 miliardi di euro e il 14 per cento delle vendite), nonostante un dimezzamento della quota negli ultimi 20 anni e la previsione di un ulteriore calo, entro il 2030, che comporterebbe un passaggio dalla seconda alla terza posizione. La produzione di sostanze chimiche è la quarta industria più grande nell'UE: comprende 30 mila aziende, il 95 per cento delle quali PMI, che impiegano direttamente circa 1,2 milioni di persone e 3,6 milioni indirettamente. Quella italiana è la quarta nell'UE per vendite dopo Germania, Francia e Olanda.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che il vigente quadro normativo UE per le sostanze chimiche contenga una serie di lacune significative che gli impediscono di conseguire il suo pieno potenziale.

L'attuazione di ciascuno strumento legislativo vigente è corroborata da una gran mole di lavoro tecnico e scientifico, svolto da agenzie dell'UE (Agenzia europea per le sostanze chimiche, Autorità europea per la sicurezza alimentare, Agenzia europea dell'ambiente, Agenzia europea per i medicinali), comitati scientifici, gruppi di esperti e servizi della Commissione.

A causa di questa molteplicità di soggetti e dati, la valutazione della stessa sostanza chimica nell'ambito delle diverse normative si traduce, talvolta, secondo la Commissione, in risultati tra loro incongruenti.

Si tratta di un uso inefficiente delle risorse che comporta costi inutili. Inoltre, le valutazioni effettuate dalle agenzie dell'UE sono talvolta criticate dai portatori di interessi, che non ravvisano sufficiente trasparenza e inclusività, né qualità e solidità sufficienti sul piano scientifico.

Anche per le suddette ragioni, la Commissione considera necessario un intervento normativo a livello UE che affronti le suddette lacune.

La Commissione informa di aver ampiamente consultato i portatori di interessi. Vorrei segnalarvi soltanto alcuni impor-

tanti elementi emersi dal processo di consultazione, che ha, anzitutto, messo in luce un ampio sostegno alla creazione di una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche. Tuttavia, l'industria ha sottolineato l'importanza di mantenere la riservatezza delle informazioni condivise e utilizzate; mentre le ONG hanno chiesto che al pubblico sia garantita la piena trasparenza sui dati relativi alle sostanze chimiche, e gli esperti scientifici dell'ambito accademico hanno chiesto di avere accesso a un maggior numero di dati per garantire che il pubblico sia sufficientemente protetto da eventuali danni causati dalle sostanze chimiche.

La maggior parte dei partecipanti concorda sul fatto che il previsto obbligo di notifica degli studi commissionati o realizzati dagli operatori economici limiterebbe notevolmente la possibilità di nascondere i risultati degli studi pertinenti ad un determinato processo normativo. Diverse associazioni di categoria hanno espresso il timore che l'obbligo di notifica aumenti gli oneri amministrativi.

Numerosi portatori di interessi concordano, inoltre, sull'assegnazione dei compiti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche per aumentare la coerenza con il principio « una sostanza, una valutazione », mentre altri l'hanno messa in dubbio perché essa è competente *in primis* della valutazione delle sostanze chimiche. I portatori di interessi hanno insistito, poi, sul fatto che i nuovi compiti dell'Agenzia debbano essere accompagnati da adeguate risorse.

Ciò premesso, passa ad una sintetica illustrazione del contenuto delle proposte, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti e riservandomi ulteriori considerazioni in attesa della trasmissione della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In primo luogo, il pacchetto in esame propone di rafforzare la cooperazione e consolidare i lavori scientifici e tecnici sulle sostanze chimiche in seno all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia

europea per i medicinali, anche al fine di allineare la definizione delle priorità, dei calendari, dei processi e delle metodologie utilizzati per la valutazione delle sostanze chimiche.

Propone inoltre di istituire una piattaforma comune di dati e introdurre uno « sportello unico » di accesso ai dati sulle sostanze chimiche detenute dalle agenzie dell'UE e dalla Commissione, raccolti a norma della legislazione dell'UE. La piattaforma sostituirà le piattaforme esistenti, avrà un ambito di applicazione più ampio e sarà integrata con nuovi strumenti e banche dati.

La Commissione prospetta altresì l'istituzione di una raccolta sistematica di dati sul biomonitoraggio umano generati nell'UE per informare i responsabili politici in merito ai livelli di sostanze chimiche presenti nelle persone (ad es. nel sangue o nel latte materno), con l'obiettivo di stimare meglio il livello di esposizione dei cittadini dell'UE alle sostanze chimiche. Propone altresì l'istituzione di un quadro di monitoraggio e prospettive per consentire l'individuazione precoce dei rischi chimici, come ad es. per le PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) con sufficiente anticipo al fine di prevenire la diffusione dell'inquinamento. Il quadro consisterà, tra l'altro, in un sistema di allarme rapido e di azione e in un quadro di indicatori.

Infine, l'Esecutivo europeo propone misure volte a conferire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche il potere di produrre dati in caso di necessità e a garantire la trasparenza degli studi scientifici sulle sostanze chimiche, compresi quelli commissionati dalle imprese.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva, anzitutto, che la base giuridica della proposta di regolamento COM(2023)779 e della proposta di direttiva COM(2023)781 è costituita dall'articolo 114 del TFUE, inteso ad assicurare il funzionamento del mercato unico. La proposta di direttiva peraltro modifica la direttiva 2011/65/UE, che già si basa sull'articolo 114. La base giuridica della proposta di regolamento

COM(2023)783 è invece costituita dagli articoli 43, 114, 207, 168, par. 4, lettera c), e dall'articolo 192, par. 1, del TFUE: essa reca un regolamento « omnibus » che modifica quattro regolamenti vigenti, ciascuno dotato di una propria distinta base giuridica. È pertanto opportuno – sostiene la Commissione – che la base giuridica della proposta sia costituita dall'intera base giuridica dei singoli atti legislativi che sono modificati.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire a livello di UE in quanto l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, anche se l'entità dei rischi chimici può variare da un paese all'altro e da una regione all'altra. Anche l'impatto ambientale delle sostanze nocive non ha confini.

Allo stesso modo, a giudizio della Commissione, l'obiettivo di raccogliere tutti i dati sulle sostanze chimiche a livello centrale, in un luogo accessibile, richiede per definizione un'azione a livello dell'UE. Infine, gli Stati membri non sono in grado di garantire la riattribuzione dei compiti alle agenzie dell'UE, che sono organismi dell'UE regolamentati a livello dell'UE, e pertanto l'obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'UE.

Per quanto riguarda, invece, la conformità degli atti del pacchetto al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.

In particolare, la Commissione osserva che:

la creazione della piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche non crea nuovi obblighi in materia di dati, ma razionalizza i flussi di informazioni e centralizza i dati raccolti nell'ambito dell'attuale legislazione dell'UE;

il riesame della direttiva 2011/65/UE è mirato e non incide sulle prescrizioni sostanziali che sono alla base dell'adozione

delle restrizioni d'uso delle sostanze o delle corrispondenti esenzioni;

i compiti scientifici e tecnici attribuiti all'ECHA sono compiti esistenti, analoghi ai compiti che l'agenzia già svolge nell'ambito di altri atti legislativi. Il lieve incremento dei costi amministrativi è, secondo le stime della Commissione, proporzionato al valore aggiunto della riattribuzione dei compiti.

Occorre tuttavia evidenziare che la Commissione europea non ha ritenuto necessario elaborare una vera e propria valutazione d'impatto formale a sostegno delle proposte, sostenendo di averne valutato gli impatti, « ove pertinente e possibile », nei documenti di lavoro che accompagnano il pacchetto.

Per quanto riguarda la proposta sulla nuova piattaforma comune, la Commissione rileva che non comporterà alcun costo per l'industria, mentre gli operatori economici e i laboratori dovranno affrontare un certo onere amministrativo legato all'obbligo di presentare una notifica qualora si intenda commissionare o realizzare uno studio e vi saranno costi significativi per le agenzie dell'UE che dovrebbero, tuttavia, essere considerati principalmente come un investimento nel progresso tecnico dell'economia dei dati, che accresce il valore dei dati esistenti e futuri.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di direttiva e la proposta di regolamento COM(2023)783, la Commissione afferma che non vi sarà un impatto economico, sociale o ambientale significativo a livello dell'UE ma che vi sarà, tuttavia, un grande impatto sul fabbisogno di risorse e capacità delle agenzie dell'UE, che è stato valutato in dettaglio in collaborazione con le agenzie interessate. Le iniziative avranno infatti un'incidenza significativa sulle risorse delle agenzie dell'UE e sulle loro esigenze in termini di capacità.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà del pacchetto legislativo scade tra il 4 e il 5 aprile 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ha richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo e dei portatori di interesse. Sarà particolarmente importante acquisire una valutazione sulle modifiche prospettate e sull'impatto del pacchetto, sia a livello di possibili oneri amministrativi, che di costi sulle imprese interessate.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. COM(2023)
769 final.**

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)769);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di rappresentanti dei settori interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che sono complessivamente condivisibili le finalità della proposta, volta a definire un quadro comune dell'UE per il benessere di cani e gatti, sia per garantirne un elevato livello di tutela, sia per migliorarne la tracciabilità, sia per prevenire fenomeni quali il commercio illegale, la diffusione di pratiche dolorose come l'amputazione di orecchie e coda, la diffusione di malattie, che possono aumentare il rischio di trasmissione di zoonosi e contribuire alla resistenza antimicrobica, e costituire una minaccia per la salute pubblica;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta appare correttamente fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, e sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

evidenziato che complessivamente la proposta non risulta pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto non appare adeguatamente motivata, sotto il profilo della necessità e del valore ag-

giunto, la scelta di procedere ad un'armonizzazione integrale della normativa di settore, che potrebbe comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori non associati ad un reale beneficio per gli animali;

sottolineata l'esigenza di coordinare la previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 che ricomprende le abitazioni tra gli stabilimenti di allevamento ed il considerando n. 15 che precisa che le abitazioni in cui cani e gatti siano detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento;

rilevata l'assenza, all'articolo 9, paragrafo 1, di parametri oggettivi in base ai quali va accertata la capacità degli addetti alla custodia degli animali «di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza», di cui alla lettera *b*), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla lettera *c*);

evidenziata altresì l'esigenza di sopprimere, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *d*), la previsione riguardante l'esigenza che cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per socializzare;

richiamata l'esigenza di meglio specificare la previsione di cui all'articolo 12, paragrafo 3 in tema di protezione da condizioni climatiche avverse, correlandola esplicitamente ad eventi climatici estremi;

sottolineato inoltre l'opportunità di circoscrivere, all'articolo 12, paragrafo 4, il divieto di tenere cani esclusivamente all'interno;

rilevato che il conferimento alla Commissione, ai sensi dell'articolo 23, del potere di adottare atti delegati per integrare numerosi ed importanti aspetti anche essenziali della disciplina legislativa non risulta conforme all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Occorre pertanto circoscrivere la portata e l'ambito di tale potere delegato;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

esprime un

PARERE MOTIVATO

per non conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. COM(2023)
769 final.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO ALTERNATIVO PRESENTATA DAL
GRUPPO M5S**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europea e del Consiglio concernente il benessere di cani e gatti e la loro tracciabilità (COM(2023)769);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, che reca una valutazione complessivamente positiva della proposta

tenuto conto delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

ritenute pienamente condivisibili le finalità della proposta, in quanto essa è volta a definire un quadro comune dell'UE per il benessere di cani e gatti che risulta essenziale per garantirne un elevato livello di tutela, per migliorarne la tracciabilità, per prevenire fenomeni quali il commercio illegale, la diffusione di pratiche dolorose come l'amputazione di orecchie e coda nonché la diffusione di malattie, che costituirebbero una minaccia per la salute pubblica;

la rilevanza dell'intervento normativo e la sua necessità sono ampiamente motivate dai dati riportati nella relazione di accompagnamento. In particolare, secondo le stime della Commissione europea:

nel 2021 i cittadini dell'UE possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti;

il commercio di tali animali domestici genera un valore annuo stimato in 1,3 miliardi di euro, ed attrae anche operatori

disposti a intraprendere pratiche commerciali sleali o addirittura illecite;

nel 2022 e nel 2023 l'UE ha condotto un'azione coordinata sul commercio illegale di cani e gatti, raccogliendo prove relative a un importante volume di documenti contraffatti, informazioni fuorvianti e indicazioni di movimenti dissimulati di cani a fini commerciali come movimenti a carattere non commerciale per beneficiare di norme di controllo meno rigorose;

in alcuni stabilimenti gli animali sono tenuti in condizioni di scarso benessere, le femmine sono sfinite per avere molte cucciolate, gli animali trascurati a livello di alimentazione, alloggiamento, salute e condizioni igieniche e spesso venduti ancora troppo giovani. Di conseguenza molti animali presentano difetti fisici, si ammalano, non ricevono trattamenti antiparassitari o presentano disturbi comportamentali dovuti allo svezzamento precoce o ai maltrattamenti. A volte ne viene falsificata l'identificazione per impedire di risalire alla loro origine. Ne discendono per gli acquirenti costi inaspettati e iniqui per curare malattie o attenuare difetti genetici, che si sommano al disagio emotivo se scoprono che i loro animali non possono essere più curati. Situazioni di questo tipo, che a volte si concludono con il ricorso all'eutanasia, generano gravi sofferenze per gli animali e per le famiglie che li comprano o li adottano;

l'assenza di tracciabilità e di un'adeguata vaccinazione comporta gravi rischi di trasmissione di zoonosi (rabbia, echinococchi) ed un rischio complessivo per la salute pubblica nell'Unione. Le cattive condizioni di alimentazione e di alloggiamento,

bassi livelli di igiene, e il ricorso alle mutilazioni indeboliscono i sistemi immunitari degli animali e comportano un maggiore uso di antimicrobici che influisce sullo sviluppo di infezioni resistenti agli antibiotici nell'uomo.

rilevato che la base giuridica della proposta è correttamente costituita, in ragione della sua ampia articolazione e delle finalità perseguite, dagli articoli 43, paragrafo 2, e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritenuta la proposta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti richiedono per la loro natura e portata un intervento a livello europeo. Gli Stati membri, agendo singolarmente, potrebbe invece causare un'ulteriore frammentazione del mercato interno, esacerbare le attuali differenze nel livello di protezione del benessere degli animali e impedire il realizzarsi di parità di condizioni tra gli operatori. Una normativa armonizzata a livello dell'UE è necessaria anche per assicurare la tracciabilità di cani e gatti nell'intero territorio dell'Unione quale strumento di contrasto del commercio illegale e tenendo conto delle attività orientate alle adozioni dei rifugi, che spesso hanno carattere transfrontaliero;

ritenuta altresì la proposta complessivamente conforme anche al principio di proporzionalità poiché essa stabilisce prescrizioni minime in materia di allevamento, detenzione e immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti, che non vanno oltre quanto necessario a conseguire gli obiettivi della iniziativa legislativa. Essa inoltre contiene specifiche esenzioni per gli stabilimenti e i rifugi di minori dimensioni. In particolare:

dagli articoli 2 e 3, in combinazione con il considerando 15, si evince chiaramente che la proposta non si applica alle abitazioni in cui cani e gatti sono detenuti per scopi diversi dalla riproduzione che non sono considerate stabilimenti di allevamento e non sono tenute a conformarsi al capo II del regolamento;

in base all'articolo 4, sono espressamente esentati gli stabilimenti e i rifugi

più piccoli, quali gli stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile; i negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti; i rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di 20 gatti;

rilevata peraltro l'opportunità di valutare alcune modifiche al testo della proposta per assicurare una maggiore efficacia delle sue previsioni e prevenire condotte elusive, con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) l'articolo 3, comma 6, andrebbe modificato al fine di sottoporre alle disposizioni del regolamento anche le « forniture occasionali », vale a dire le piccole cucciolate di cani o gatti detenute da privati;

b) all'articolo 5, lettera c), andrebbe esteso il divieto di mutilazione e di pratiche dolorose per tutti gli animali oggetto di attività e di allevamento, commercio, e cessione a qualsiasi titolo, anche detenuti da privati;

c) all'articolo 10, lettera a), andrebbero previste visite veterinarie nei rifugi con frequenza almeno trimestrale e senza preavviso e non con cadenza annuale come previsto dalla proposta;

d) l'Allegato 1 punto 3, andrebbe modificato al fine di innalzare l'età minima delle fattrici per la riproduzione e consentire un numero massimo di gravidanze di due anni, modificando a tal fine;

e) andrebbe introdotta, come previsto dalla normativa italiana, un'età minima per la separazione dei cuccioli dalla madre, non inferiore ai sessanta giorni, a meno che non sussistano motivi sanitari certificati da un veterinario;

f) all'articolo 8 andrebbero integrate le prescrizioni sulla proprietà responsabile con informazioni adeguate sulla detenzione e l'allevamento di cani appartenenti a razze pericolose, con la finalità di prevenire comportamenti aggressivi;

g) andrebbero inserite previsioni volte a tenere in debita considerazione, in vista della armonizzazione dei database nazionali per la tracciabilità degli animali, e della loro interoperabilità, degli ottimi risultati già raggiunti da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, consentendo loro di non disperdere quanto già realizzato, sia a livello di impianto normativo che di infrastrutture informatiche;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri COM(2023)753;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

premesso che:

è pienamente condivisibile il duplice obiettivo della proposta di tutelare, da un lato, più efficacemente i passeggeri nei viaggi in aereo, in treno, via mare o per vie navigabili interne e in autobus e di incentivare, dall'altro, l'uso dei trasporti pubblici;

la proposta non introduce nuovi diritti ma affronta opportunamente le carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei diritti dei passeggeri già riconosciuti concentrandosi su due aspetti di particolare rilevanza: la scarsa conoscenza da parte dei viaggiatori della tutela loro offerta dalla normativa europea; il diritto al rimborso dell'intero costo di un biglietto aereo nel caso in cui il volo non venga effettuato, segnatamente con riferimento al caso in cui il biglietto sia stato acquistato tramite un intermediario;

le valutazioni della Commissione europea sulla normativa vigente hanno concluso infatti che la sua efficacia è compromessa dalla mancanza di consapevolezza, da parte dei passeggeri, dei loro diritti e

dalle carenze delle disposizioni sul relativo esercizio;

anche due distinte relazioni della Corte dei Conti europea hanno, tra le altre cose, posto in evidenza sul fatto che durante la pandemia da COVID-19 i passeggeri non erano a conoscenza dei loro diritti e spesso non sapevano a chi rivolgersi quando intendevano farli rispettare;

il regolamento proposto appare complessivamente idoneo a consentire una più efficace ed armonizzata attuazione della normativa sui diritti dei passeggeri, superando le attuali divergenze e disomogeneità tra Stati membri. Esso consentirebbe inoltre di colmare le carenze applicative che oggi impediscono ai passeggeri con disabilità e/o a mobilità ridotta di esercitare pienamente i propri diritti;

la nuova disciplina potrebbe, come sottolineato dalla stessa Commissione europea, contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile: ridurre l'ineguaglianza di e fra le nazioni (n.10); contribuire all'azione per il clima (n. 13); garantire l'accesso alla giustizia per tutti (n. 16);

la proposta è inoltre necessaria per garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 26, 38 e 47 concernenti rispettivamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, l'inserimento delle persone con disabilità, un livello elevato di protezione dei consumatori e il diritto a un ricorso effettivo;

considerato che:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata negli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su cui si fondano la legislazione dell'UE per una politica comune dei trasporti e le disposizioni per la navigazione marittima;

la proposta è coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto giustificata dalla natura intrinsecamente transfrontaliera di alcuni servizi di trasporto, quando questi vengono erogati da attori operanti in diversi Stati membri dell'UE e persino oltre i suoi confini. La maggiore armonizzazione delle norme in materia di diritti dei passeggeri appare idonea a garantire a tutti gli attori coinvolti nella fornitura di servizi di trasporto parità di condizioni e ai passeggeri la possibilità di veder riconosciuti i loro diritti nello stesso modo indipendentemente dallo Stato dell'UE in cui viaggiano. Al contrario, interventi a livello nazionale comporterebbero distorsioni e frammentazioni ulteriori del mercato interno;

la proposta è altresì coerente con il principio di proporzionalità, recando prescrizioni limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e a loro volta finalizzati a garantire il corretto funzionamento del mercato unico nei trasporti, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori per i passeggeri. Le misure proposte, anche quelle volte a migliorare le procedure di rimborso in caso di biglietti prenotati tramite un intermediario, appaiono equilibrate e tali da non imporre oneri sproporzionati alle imprese. Ciò appare di particolare importanza tenuto conto che le piccole e medie imprese interessate dalle nuove disposizioni rappresentano il 95 per cento degli intermediari del settore aereo, l'85 per cento degli operatori di autobus e il 99 per cento degli

operatori di trasporto di passeggeri per vie navigabili;

sottolineata tuttavia l'esigenza di valutare l'inserimento nella proposta di disposizioni volte ad evitare l'introduzione o il mantenimento da parte delle autorità pubbliche o delle imprese di trasporto di ogni forma di ostacolo o disincentivo indebito, anche indiretto, alla prenotazione e all'acquisto di biglietti tramite piattaforme di intermediazione, in contrasto con i principi in materia di concorrenza e tutela dei consumatori;

evidenziata la necessità, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta, di apportare modifiche volte a:

a) rivedere l'articolo 23-*bis*, laddove prevede che le informazioni siano fornite nel formato più appropriato e, se possibile, per via elettronica nel senso di precisare che, ove possibile, le informazioni siano fornite anche nel formato adatto ai passeggeri con disabilità visive/uditive;

b) riformulare l'articolo 25-*bis*, in merito all'introduzione di un approccio per il monitoraggio della conformità dei comportamenti dei vettori alle prescrizioni dei Regolamenti UE, prevedendo che gli Stati Membri consolidino i poteri sanzionatori e prescrittivi assegnati agli organismi designati per la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti dell'UE, dotandoli di risorse adeguate a svolgere tali funzioni;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	71
Audizione di rappresentanti di IFEL sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	71

AUDIZIONI

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera in data 13 marzo 2024 ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Mauro Del Barba, in sostituzione del deputato Luigi Marattin, dimissionario.

Audizione di rappresentanti di IFEL sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Alessandro CANELLI, *presidente di IFEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S), la deputata Enrica ALIFANO (M5S), la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), il senatore Luigi SPAGNOLLI (AUT (SVP-PATT)) e il deputato Andrea MASCARETTI, *presidente*.

Alessandro CANELLI, *presidente di IFEL*, e Andrea FERRI, *responsabile del dipartimento finanza locale di IFEL*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Alessandro CANELLI, *presidente di IFEL*, e Andrea FERRI, *responsabile del dipartimento finanza locale di IFEL*, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
Esame della proposta di pubblicazione di atti e documenti in occasione del trentesimo anniversario dell'omicidio di Don Giuseppe Diana	72
Esame della proposta di pubblicazione della relazione sulla missione svolta a Foggia l'8 settembre 2023	72
Comunicazioni del Presidente	73

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di pubblicazione di atti e documenti in occasione del trentesimo anniversario dell'omicidio di Don Giuseppe Diana.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra la proposta di pubblicazione di atti e documenti in occasione del trentesimo anniversario dell'omicidio di don Giuseppe Diana. Specifica che, come convenuto unanimemente nell'Ufficio di presidenza del 12 marzo scorso, in occasione di tale ricor-

renza, si è inteso rendere omaggio alla memoria di don Giuseppe Diana con la pubblicazione, a cura della Commissione, di atti giudiziari e di alcuni documenti particolarmente rappresentativi dell'opera del sacerdote.

La Commissione approva all'unanimità il documento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che la pubblicazione sarà inserita nei Documenti parlamentari « *Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari (bicamerali) di inchiesta* » come DOC. XXIII n. 2.

Esame della proposta di pubblicazione della relazione sulla missione svolta a Foggia l'8 settembre 2023.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra la proposta di pubblicazione della relazione sulla missione a Foggia dell'8 settembre scorso, come convenuto unanimemente nell'ufficio di presidenza del 12 marzo scorso.

La Commissione approva all'unanimità il documento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che la pubblicazione sarà inserita nei Documenti parlamentari «*Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari (bicamerali) di inchiesta*» come DOC XXIII n. 3.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che il senatore Maurizio Gasparri è stato designato dal Presidente del Senato quale componente della Commissione, in sostituzione della senatrice Daniela Ternullo, dimissionaria.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 12 marzo, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'art. 7 della legge istitutiva e dell'art. 23, comma 3, del regolamento, di un ufficiale di collegamento con il Corpo di Polizia penitenziaria. L'Ufficio di presidenza ha convenuto inoltre di avvalersi della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Federica Stea, esperta in comunicazione istituzionale, e della collaborazione a tempo parziale, per un periodo di

tre mesi, del maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, Antonio Vita.

Comunica, al riguardo, che la presidenza ha avviato, laddove necessario, le procedure previste per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva.

Comunica, inoltre, che la consulente a tempo parziale Giulia Romanazzi, magistrato, ha ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dal Consiglio superiore della magistratura con comunicazione pervenuta in data 8 marzo 2024. Comunica infine che il consulente a tempo parziale Stefano Bernardini, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, ha ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dal Comandante Generale dell'Arma.

Comunica infine che è pervenuta in data 29 febbraio 2024 una lettera a lei stessa indirizzata dal senatore Graziano Delrio che ha chiesto che ne venga data lettura. Ne dà lettura.

Interviene per formulare osservazioni: il deputato Pietro PITTALIS.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	74
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione del presidente della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione (Mefop), Mauro Marè (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
AVVERTENZA	75

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

La seduta inizia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione

allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

Audizione del presidente della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione (Mefop), Mauro Marè.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del professor Mauro Marè, presidente della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione (Mefop).

Mauro MARÈ, *presidente della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione (Mefop)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il deputato Giorgio LOVECCHIO (M5S), i senatori Tino MAGNI (Misto), Annamaria FURLAN (PD-IDP) e Susanna Lina Giulia CAMUSSO

(PD-IDP) e Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui risponde Mauro MARÈ, presidente della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione (Mefop).

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Audizione di Francesca Milito, Direttore generale dell'Azienda ASL Roma 3	77

AUDIZIONI

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Francesca Milito, Direttore generale dell'Azienda ASL Roma 3.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Francesca Milito, direttore generale dell'Azienda ASL Roma 3. Il direttore generale è accompagnata dal direttore del dipartimento di prevenzione, Aldo Benevelli, e dal direttore del servizio igiene e sanità pubblica, Saul Torchia.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei

collegi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Francesca MILITO, *direttore generale dell'Azienda ASL Roma 3*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Simona PETRUCCI (FDI) e Luigi SPAGNOLLI (Aut(SVP-PATT,Cb)), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Francesca MILITO, *direttore generale dell'Azienda ASL Roma 3*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono anche Aldo BENEVELLI, *direttore del dipartimento di prevenzione dell'Azienda ASL Roma 3* e Saul TORCHIA, *direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'Azienda ASL Roma 3*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione di Francesca Quadri, Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78

AUDIZIONI

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Francesca Quadri, Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesca QUADRI, *Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Elena LEONARDI (FDI) e Alessandra MAIORINO (M5S), nonché le deputate Stefania ASCARI (M5S), Cristina ALMICI (FDI) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Francesca QUADRI, *Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari	79
--	----

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del presidente provvisorio BARELLI indi del presidente eletto DE PRIAMO.

La seduta comincia alle 14.20.

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Il presidente provvisorio, onorevole BARELLI, avverte che la Commissione è oggi convocata per la costituzione dell'ufficio di presidenza, mediante l'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 2023, n. 202, istitutiva della Commissione.

Ricorda che la Commissione, convocata per procedere alla costituzione del proprio ufficio di presidenza, funziona esclusivamente come seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

Precisa che, ove necessario, si farà riferimento per l'elezione del Presidente – secondo una prassi consolidata – alle norme del Regolamento della Camera dei deputati, essendo il presidente provvisorio un deputato.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati, invita i deputati Roscani e Marchetti a svolgere le funzioni di segretari provvisori.

Indice, quindi, la votazione per l'elezione del Presidente, ricordando che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva, risulterà eletto nella prima votazione chi avrà riportato i voti della maggioranza assoluta dei componenti. Qualora la suddetta maggioranza non sia raggiunta si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, entrerà in ballottaggio il parlamentare più anziano di età. Avverte infine che qualora si rendesse necessaria una seconda votazione, la stessa avrà luogo immediatamente dopo la comunicazione del risultato della prima.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio BARELLI comunica il risultato della votazione:

Presenti	38
Votanti	38
Maggioranza assoluta dei componenti	21

Hanno ottenuto voti:

senatore De Priamo	25
--------------------------	----

Schede nulle	0
Schede bianche	11

Il presidente provvisorio BARELLI proclama eletto Presidente della Commissione il senatore De Priamo, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, e cede a lui la presidenza della seduta.

Il presidente DE PRIAMO, dopo un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento, indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari. Ricorda che risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede)

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vice Presidenti:

Presenti	38
Votanti	38

Hanno ottenuto voti:

deputato Marchetti	22
deputato Morassut	16
Schede nulle	0
Schede bianche	0

Proclama eletti Vice Presidenti il deputato Marchetti e il deputato Morassut.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti	38
Votanti	38

Hanno ottenuto voti:

deputato Paolo Emilio Russo	23
deputato Grimaldi	13
deputata Pastorella	1
Schede nulle	0
Schede bianche	1

Proclama eletti Segretari il deputato Paolo Emilio Russo e il deputato Grimaldi.

Il PRESIDENTE esprime un sentito ringraziamento a tutti i presenti e, al fine di dare immediato impulso ai lavori della Commissione, invita ciascun Gruppo a designare tempestivamente un proprio componente, in modo da poter riunire quanto prima l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ricorda infine ai componenti della Commissione di dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	81
---	----

Giovedì 14 marzo 2024. – Presidenza del presidente provvisorio Pietro PITTALIS, indi del presidente eletto Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 15.10.

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari provvisori i deputati Andrea Barabotti ed Elisa Montemagni, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	15
Maggioranza assoluta dei voti:	8

Hanno ottenuto voti:

Pittalis:	9
Schede bianche:	6
Schede nulle:	0

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Pietro Pittalis.

Pietro PITTALIS, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti e votanti:	15
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Amorese:	9
Fede:	6
Schede bianche:	0
Schede nulle:	0

Proclama quindi eletti vicepresidenti della Commissione i deputati Alessandro Amorese e Giorgio Fede.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti:	15
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Barabotti:	9
D'Alessio:	6
Schede bianche:	0
Schede nulle:	0

Proclama quindi eletti segretari della Commissione i deputati Andrea Barabotti e Antonio D'Alessio.

Dopo aver ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli, invita i Gruppi che

hanno più di un componente a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle 15.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	11

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Francesco Lollobrigida, sugli esiti del Consiglio « Agricoltura e pesca » del 26 febbraio 2024, con particolare riferimento al documento « L'agricoltura, la politica agricola comune e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società », nonché sulla posizione del Governo in vista della riunione del Consiglio dell'Unione europea « Agricoltura e pesca » del 26 marzo 2024 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (<i>Esame e rinvio</i>) .	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	18
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Testo unificato C. 982 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di: Ida Angela Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso Università di Catania (in videoconferenza); Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna; Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano Bicocca (in videoconferenza); Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università degli studi di Firenze	25
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di Recovery Sud (in videoconferenza)	25
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione », di rappresentanti di ANCI (in videoconferenza)	25
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » di: Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche (in videoconferenza); Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della regione Lazio; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania (in videoconferenza); Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d'Aosta (in videoconferenza)	25

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	32
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
ERRATA CORRIGE	31

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato « Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali », relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare. Atto n. 123 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato « Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri », relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore	

di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo. Atto n. 124 (<i>Esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
V Bilancio, tesoro e programmazione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'UPI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	36
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	37
Audizione informale della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	37
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	37
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'INAIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	37
Audizione informale di rappresentanti di Assosoftware (in videoconferenza), Conforma, U.NA.P.P.A. – Unione nazionale professionisti pratiche amministrative (in videoconferenza), Fondazione Rara ETS (in videoconferenza) e Conflavoro PMI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	37
VII Cultura, scienza e istruzione	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro con una delegazione di parlamentari della Commissione per l'istruzione della Camera dei deputati della Romania	38
SEDE REFERENTE:	
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Testo unificato C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, C. 1639 Amorese, C. 1685 Loizzo e C. 1677 Messina (<i>Seguito esame e conclusione - Abbinamento della proposta di legge C. 1754</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023)716 final)	41
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02134 Soumahoro: Iniziative volte a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-02135 Scotti: Iniziative volte a garantire l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori della Condevo, azienda con stabilimenti nel Lodigiano, nonché a salvaguardare i livelli occupazionali per i medesimi lavoratori	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	46
5-02136 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità occupazionale e la salvaguardia reddituale per i lavoratori dello stabilimento di Vigevano del calzaturificio Moreschi	42
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	47
5-02137 Mari: Iniziative volte a far recedere Enel da decisioni unilaterali relative al taglio al costo del personale e alla revoca dello <i>smart working</i>	43
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	48
5-02138 Nisini: Acquisizione di informazioni relative all'avvio della terza edizione del Fondo nuove competenze e alla pubblicazione dei relativi bandi	43
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	49

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. COM(2023) 769 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>)	50
<i>ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	64
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di documento alternativo presentata dal gruppo M5S)</i>	66
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	51
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	69
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale. COM(2024) 14 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. COM(2023) 770 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi	

contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche. COM(2023) 779 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. COM(2023) 781 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	71
Audizione di rappresentanti di IFEL sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
Esame della proposta di pubblicazione di atti e documenti in occasione del trentesimo anniversario dell’omicidio di Don Giuseppe Diana	72
Esame della proposta di pubblicazione della relazione sulla missione svolta a Foggia l’8 settembre 2023	72
Comunicazioni del Presidente	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	74
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale.	
Audizione del presidente della Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione (Mefop), Mauro Marè (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
AVVERTENZA	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	77

Audizione di Francesca Milito, Direttore generale dell’Azienda ASL Roma 3	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON- CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione di Francesca Quadri, Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:	
Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISA- STRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	81

